


DIVISIONE EXPLORATION & PRODUCTION



Doc. SIME_AMB_01_04

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

“Progetto AQUILA PHASE 2:

*Avvenuta sostituzione ed esercizio della
Firenze FPSO per il trattamento
idrocarburi nel Campo Aquila”*

Off-shore Adriatico Meridionale

***Capitolo 2: Descrizione degli strumenti di
programmazione e pianificazione
territoriale e del regime vincolistico***

Ottobre 2012



INDICE

2 DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DEL REGIME VINCOLISTICO	1
2.1	PREMESSA..... 1
2.2	INQUADRAMENTO DEL MERCATO ENERGETICO..... 2
2.2.1	Mercato degli idrocarburi – Situazione Internazionale.....2
2.2.1.1	Previsioni per il Mercato Energetico Internazionale..... 3
2.2.1.2	Quadro Economico ed Energetico Internazionale 5
2.2.2	Mercato degli Idrocarburi - Situazione Nazionale8
2.2.2.1	Il Sistema Economico ed i Consumi di Energia 8
2.2.2.2	La Domanda di Prodotti Petroliiferi in Italia..... 10
2.2.2.3	La Produzione Nazionale di Idrocarburi: Ricerca e Coltivazione..... 11
2.2.2.4	Scambi con l'Estero di Greggio, Semilavorati e Prodotti Finiti..... 16
2.3	NORMATIVA INTERNAZIONALE DI SETTORE 17
2.3.1	Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare18
2.3.2	Convenzione di Barcellona21
2.3.3	Convenzione di Londra (MARPOL 73/78)22
2.3.4	Protocollo di Kyoto23
2.4	NORMATIVA EUROPEA DI SETTORE..... 24
2.4.1	Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive24
2.4.2	Tutela della sicurezza e delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi24
2.4.2.1	Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi (Bruxelles, 27.10.2011) 24
2.4.2.2	Regolamento UE n. 530/2012 del Parlamento Europeo del 13/06/2012 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (rifusione) 26
2.4.2.3	Decisione della commissione del 19 gennaio 2012 relativa all'istituzione del Gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività offshore nel settore degli idrocarburi (2012/C 18/07) 27
2.4.3	Condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi - Direttiva 94/22/CE.....28
2.4.4	Norme Europee per il mercato interno del gas - Direttiva 2003/55/CE.....28
2.5	NORMATIVA NAZIONALE DI SETTORE..... 28
2.5.1	Piano Energetico Nazionale.....29
2.5.2	Conferenza Nazionale per l'Energia e l'Ambiente31



2.5.3	Carbon Tax.....	31
2.5.4	Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici.....	32
2.5.5	Legge 23 agosto 2004, n. 239 (Legge Marzano).....	32
2.5.6	Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 e Decreto Direttoriale 22 marzo 2011	34
2.6	PRINCIPALI STRUMENTI NORMATIVI	35
2.6.1	Regio Decreto 29 luglio 1927 n. 1443.....	39
2.6.2	Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 (coordinato al D.Lgs. 624/96) 39	
2.6.3	Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624	41
2.7	IL REGIME VINCOLISTICO SOVRAORDINATO	42
2.7.1	Aree Naturali Protette.....	43
2.7.1.1	Aree marine e terrestri istituite a Parco Nazionale (L. 394/91)	44
2.7.1.2	Aree marine e costiere protette.....	45
2.7.1.3	Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM)	49
2.7.1.4	Aree marine protette di prossima istituzione	50
2.7.1.5	Aree marine di reperimento.....	50
2.7.2	Zone costiere interessate da Zone Umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar, 1971)	51
2.7.3	Zone marine di ripopolamento (Legge 41/82).....	53
2.7.4	Zone marine di tutela biologica (Legge 963/1965 e s.m.i.).....	53
2.7.5	Zone marine e costiere interessate da Siti della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale)	54
2.7.6	Zone marine e costiere interessate da "Important Bird Area" (IBA).....	60
2.7.7	Beni vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.....	61
2.7.8	Aree Sottoposte a Restrizioni di Natura Militare	63
2.7.9	Aree vincolate in base a specifiche Ordinanze emesse dalle Capitanerie di Porto competenti.....	65
2.8	VERIFICA DELLA COERENZA DEL PROGETTO CON IL REGIME VINCOLISTICO VIGENTE.....	65
	BIBLIOGRAFIA GENERALE.....	66
	SITOGRAFIA GENERALE.....	66

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale "Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 1 di 66</p>
---	---	------------------------------------

2 DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DEL REGIME VINCOLISTICO

2.1 PREMESSA

Il presente Capitolo ha la funzione di strumento di controllo e di verifica della compatibilità tra i contenuti degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, il sistema dei vincoli e delle tutele di carattere paesaggistico, archeologico e ambientale e le soluzioni prospettate dal progetto, presentato da eni E&P, denominato **"AQUILA PHASE 2"** che comprende le attività di **avvenuta sostituzione e riallaccio** della Floating Production Storage Offloading (FPSO) **ai pozzi AQ2 e AQ3 (attività già eseguite) e nell'esercizio della nuova Firenze FPSO per il trattamento di idrocarburi del "Campo Aquila"**, situato nell'offshore Adriatico a circa 40 km (circa 22 miglia marine) dalla costa pugliese di Brindisi.

Lo studio del territorio e l'analisi del regime vincolistico è stato basato sull'attività di reperimento effettuata presso gli Enti di competenza e sull'esame della documentazione reperibile a carattere nazionale, regionale e locale che ne comprenda il regime vincolistico e le ipotesi di sviluppo programmatico.

In particolare, il presente capitolo è così strutturato:

- **Paragrafo 2.2:** Mercato Energetico;
- **Paragrafo 2.3:** Normativa Internazionale di Settore;
- **Paragrafo 2.4:** Normativa Europea di Settore;
- **Paragrafo 2.5:** Normativa Nazionale di Settore;
- **Paragrafo 2.6:** Principali strumenti normativi
- **Paragrafo 2.7:** Il regime vincolistico sovraordinato;
- **Paragrafo 2.7:** Verifica della coerenza del progetto con gli strumenti normativi vigenti;

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale "Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 2 di 66</p>
---	---	------------------------------------

2.2 INQUADRAMENTO DEL MERCATO ENERGETICO

In Italia la valorizzazione delle risorse interne di idrocarburi è stata, e continua a rappresentare, un obiettivo centrale nell'ambito della politica energetica per contrastare la "storica" dipendenza del Paese dalle importazioni di petrolio e di gas naturale.

In particolare, da un punto di vista programmatico, l'importanza strategica del contributo delle fonti energetiche nazionali alla copertura dei consumi è stata ribadita nel Documento conclusivo della Conferenza Nazionale Energia e Ambiente (Roma, Novembre 1998) che ha implicitamente riproposto una delle principali linee programmatiche indicate dal P.E.N. (Piano Energetico Nazionale) del 1988.

L'Italia anche nel 2011 ha confermato la debolezza della propria economia, entrando in recessione a partire dal terzo trimestre, che si è confermata in questi primi mesi del 2012 (Unione Petrolifera, Relazione annuale 2012). In frenata sono apparsi tutti gli indicatori produttivi, nonché i consumi interni di energia scesi a 183,9 MTep (-2,1 per cento).

La flessione della produzione industriale ha comportato un netto calo dei **consumi petroliferi** (-3,5 per cento) e del gas (-6,3 per cento) frenato anche dal deciso sviluppo delle rinnovabili arrivate a soddisfare oltre il 13 per cento della domanda totale di energia.

Complessivamente, dal 2004 sono stati persi circa 22 milioni di tonnellate di consumi petroliferi, quindi più dei 17,9 milioni del periodo 1979-85 durante il secondo shock petrolifero. In forte riduzione anche le esportazioni, diminuite del 9 per cento rispetto al 2010.

Nonostante la flessione dei consumi, la bolletta energetica nel 2011 è cresciuta di circa 10 miliardi di euro rispetto al 2010 (62,7 miliardi di euro), con un peso sul Pil arrivato al 4,4 per cento.

La bolletta petrolifera ha mostrato un progresso di oltre 6 miliardi di euro (34,7 miliardi di euro) rispetto al 2010, con un peso sul Pil pari al 2,4 per cento. Il petrolio ha rappresentato il maggiore onere con oltre il 55 per cento dell'esborso complessivo.

Un forte impatto sui prezzi al consumo nel 2011 è derivato dalla decisa crescita della componente fiscale sui carburanti, di cui la sola accisa è aumentata del 24,8 per cento per la benzina e del 40,2 per cento per il gasolio: l'incremento più alto in un anno dal 1950.

Ciò ha comportato un sensibile aumento del gettito fiscale, cresciuto di 2,6 miliardi di euro (+7,4 per cento) rispetto al 2010, nonostante il calo dei consumi.

In questo contesto che vede accentuarsi la valenza strategica di nuovi contributi alla produzione nazionale di idrocarburi, **trova coerente collocazione il progetto di sostituzione ed esercizio della Firenze FPSO per la produzione e il trattamento degli idrocarburi del campo Aquila**. Il progetto ricopre, infatti, una rilevante importanza strategica per l'Italia in quanto finalizzato alla valorizzazione di riserve ad alto potenziale, in grado di garantire livelli di produzione significativi.

2.2.1 Mercato degli idrocarburi – Situazione Internazionale

Nel seguito viene riportata una trattazione della domanda e dell'offerta di prodotti petroliferi a livello internazionale.

Nella prima parte vengono analizzate le previsioni future del mercato energetico, in relazione sia all'andamento dei prezzi del petrolio sia ai quantitativi consumati per rispondere alla domanda energetica. Nella seconda parte vengono descritti la situazione attuale e la giustificazione dell'opera in progetto.



2.2.1.1 Previsioni per il Mercato Energetico Internazionale

Il presente paragrafo riporta le principali previsioni proposte dall' "International Energy Outlook 2011" (Energy Information Administration - EIA, 2011) in merito al consumo energetico ed alle principali fonti energetiche utilizzate.

Il consumo mondiale di energia commercializzata si prevede aumenterà del 53 per cento dal 2008 al 2035. Il consumo totale di energia del mondo è previsto in crescita dai 505 quadrilioni di Btu (British thermal unit) nel 2008 a 619 quadrilioni Btu nel 2020 e di 770 quadrilioni Btu nel 2035 (cfr. **Figura 2-1**). Gran parte della crescita del consumo di energia è riconducibile ai paesi al di fuori dell'OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development* per i quali si prevede una crescita del 85% contro 18% dei paesi facenti parte dell'OECD).

Sebbene si registri una ripresa a livello mondiale dalla recessione 2008-2009, la stessa avviene in maniera irregolare. Nelle economie avanzate, il recupero è stato lento in confronto con i recuperi di passate recessioni.

Livelli di debito in una serie di piccole economie dell'Unione Europea (Grecia, Irlanda e Portogallo), ha richiesto l'intervento dell'Unione europea per evitare il crollo. Il tasso di crescita resta invece elevato in molte economie emergenti, in parte guidata dagli afflussi di capitali forti e dei prezzi elevati delle materie prime, tuttavia, le pressioni inflazionistiche rimangono una preoccupazione particolare, unitamente alla necessità per riequilibrare il commercio estero nelle principali economie in via di sviluppo. Al di là del ritmo e la tempistica della ripresa economica mondiale, altri eventi hanno aggravato l'incertezza associata quest'anno. Il **prezzo del petrolio** è salito nel 2010 a causa della crescente domanda associata a segni di ripresa economica e la mancanza di una risposta di alimentazione sufficiente. I prezzi sono ulteriormente aumentati alla fine del 2010 e nel 2011, a causa di disordini sociali e politici in diverse economie del Medio Oriente e dell'Africa.

Figure 1. World energy consumption, 1990-2035
(quadrillion Btu)




Figura 2-1- Consumo di Energia nel Mondo – Previsioni 2008 – 2035 (EIA, 2011)

La **Figura 2-2** riporta la proiezione del consumo mondiale di energia commercializzata da tutte le fonti di combustibile fino al 2035.



Si prevede che i combustibili fossili continueranno a fornire gran parte dell'energia utilizzata a livello mondiale. I combustibili liquidi, prevalentemente a base di petrolio, rimangono la più grande fonte di energia, sebbene il consumo di liquidi si prevede in diminuzione dal 34 % del 2008 al 29 % nel 2035 a causa degli elevati prezzi mondiali del petrolio che porta molti consumatori a passare alle fonti rinnovabili (che si prevedono in crescita dal 10 % nel 2008 al 14 per cento nel 2035)




Figura 2-2: Commercio Mondiale di Energia nelle Diverse "Forme Sorgenti" (EIA, 2011)

Il consumo mondiale di petrolio e di altri combustibili liquidi è previsto in crescita da 85,7 milioni di barili al giorno nel 2008 a 97,6 milioni di barili al giorno nel 2020 e di 112,2 milioni di barili al giorno nel 2035.

La maggior parte della crescita del consumo dei combustibili liquidi è nel settore del trasporto, dove, in assenza di significativi progressi tecnologici, le fonti combustibili liquide continuano a fornire la maggior parte dell'energia. Nonostante i prezzi del carburante, l'uso di combustibili liquidi per il trasporto aumenta dell'1,4 % all'anno, e del 46 % dal 2008-2035. Il settore del trasporto rappresenta l'82 % dell'aumento totale dell'utilizzo del combustibile liquido dal 2008 al 2035; la porzione rimanente della crescita è attribuibile al settore industriale (cfr. **Figura 2-3**). L'uso di liquidi diminuisce invece negli altri settori di uso finale e per la generazione di energia elettrica.




Figura 2-3: Consumo di liquidi per settore Previsioni 2008 – 2035 (EIA, 2011)

2.2.1.2 Quadro Economico ed Energetico Internazionale

Dopo un 2010 promettente per lo sviluppo dell'economia mondiale e un avvio abbastanza ottimistico nella prima metà del 2011, la ripresa ha improvvisamente perso slancio nella seconda metà dell'anno, soprattutto nell'ultimo trimestre. L'economia internazionale ha retto meglio del previsto sia ai disordini accaduti in alcuni paesi produttori di petrolio, sia alle ripercussioni del devastante terremoto/tsunami giapponese, che hanno segnato i primi mesi dell'anno, ma la crescita ha infine ceduto davanti alla persistenza di prezzi elevati e in aumento delle materie prime, all'alto deficit di bilancio di molti paesi avanzati e, per ultimo, alle turbolenze finanziarie dell'area euro, che rappresenta pur sempre il 15% del PIL mondiale (AEEG 2012 *Relazione annuale sullo stato dei servizi e dell'attività svolta*. Marzo 2012).

Per la seconda volta in meno di sei mesi il Fondo monetario internazionale (FMI) ha rivisto al ribasso le sue previsioni per il 2012, rimanendo pur sempre ottimista nei confronti della possibilità di una ripresa più sostenuta almeno nel 2013. L'ultimo rapporto di fine gennaio 2012 sottolinea la precarietà della ripresa dell'economia mondiale in un anno pieno di incognite a causa di molte variabili chiave per lo sviluppo, includendo tra esse le problematiche economiche e finanziarie dell'area euro. La recessione nei paesi dell'euro e per riflesso nel resto dell'Unione europea, l'unica per la quale l'FMI prevede una crescita del PIL negativa, si trasmette attraverso i canali commerciali e finanziari in modo più o meno marcato in tutte le grandi aree mondiali, a eccezione degli Stati Uniti dove viene compensata da fondamentali nettamente superiori di quelli europei, tra cui un previsto rialzo dei consumi interni.

Un effetto non secondario sull'andamento negativo dell'economia mondiale l'ha senz'altro causato l'elevato **prezzo del petrolio**, illustrato con i tre principali marker mondiali nella **Figura 2-4**. Il prezzo di 111 dollari/barile verificatosi per il greggio Brent nel corso del 2011, calcolato come media annua dei prezzi giornalieri, è in termini reali, il più alto in assoluto della storia, superando sia il valore registrato nel 1980-1981 (93 dollari/barile inflazionato ai prezzi attuali sia quello registrato nel 2008 (98 dollari/barile). Seppure il valore molto più alto di 133 dollari /barile, raggiunto all'apice del luglio 2008, abbia avuto effetti momentaneamente più sconvolgenti sugli equilibri economici e finanziari internazionali, è innegabile che il prezzo del Brent, costantemente superiore a 100 dollari /barile per almeno quindici mesi (contro appena sei mesi nel 2008) sia risultato alla lunga logorante per lo sviluppo dell'economia.




Figura 2-4: Prezzo dei greggi Brent, WTI e Dubai (dollari/barile) (AEEG, 2012)

Anche nel 2011 la crescita dell'economia mondiale, seppure ridotta rispetto alle previsioni, si è riflessa in un percettibile incremento dei consumi di petrolio a livello mondiale, pari a 0,8 milioni di barili/giorno (cfr. Figura 2-5). Tale crescita è il risultato di un aumento di 1,3 milioni di barili/giorno nei paesi non OCSE, rispetto a un calo di 0,5 milioni di barili/giorno nei paesi OCSE. Poco meno del 60% dell'aumento dei consumi nell'area non OCSE, è attribuibile ai paesi asiatici in via di sviluppo, il 35% alla sola Cina. La riduzione del fabbisogno nell'area OCSE è distribuita in parti quasi uguali tra Nord America e paesi Europei.

Come negli anni passati, l'incremento del fabbisogno è stato soddisfatto in prevalenza dai paesi OPEC con un contributo di 1,1 milioni di barili/giorno, rispetto a una produzione dei paesi OCSE e non OCSE rimasta essenzialmente piatta. Va tuttavia sottolineato il notevole aumento della produzione del Nord America (+0,4 milioni di barili/giorno), soprattutto da sabbie bituminose del Canada e del North Dakota, a fronte di un calo di 0,4 milioni di barili/giorno nel resto dei paesi OCSE, in particolare in Europa. Una parte non indifferente della produzione dell'anno è contabilizzata nelle scorte di fine anno, confermando le ripetute dichiarazioni dell'OPEC in merito a una sovrabbondanza di petrolio nel primo trimestre del 2012.

L'Agencia internazionale per l'energia (AIE) prevede per il 2012 una significativa ripresa della produzione non OPEC concentrata nel Nord America (+0,5 milioni di barili/giorno), rispetto a un incremento della domanda mondiale relativamente contenuto (+0,8 milioni di barili/giorno), in linea con l'andamento smorzato dell'economia mondiale. Questo dovrebbe permettere una minore tensione sulla produzione OPEC, il cui contributo al fabbisogno mondiale potrebbe così aumentare di soli 0,4 milioni di barili/giorno. Il rilassamento dei fondamentali non significa necessariamente un calo della tensione sul prezzo, che appare sempre meno legato al rapporto tra domanda e offerta rispetto ad altre variabili determinanti (AEEG 2012).



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PREVISIONI 2012
Paesi OCSE	20,1	19,9	18,8	18,8	18,9	18,9	19,4
Nord America	14,2	14,3	13,3	13,6	14,1	14,5	15,0
Europa	5,3	5,0	4,8	4,5	4,1	3,8	3,8
Pacifico	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,5	0,7
Paesi non OCSE non OPEC	28,0	28,5	28,4	29,1	29,8	29,8	30,0
Russia e altri Paesi ex URSS	12,3	12,8	12,8	13,3	13,5	13,6	13,8
Europa	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Cina	3,7	3,7	3,8	3,9	4,1	4,1	4,2
Resto Asia	3,7	3,6	3,7	3,6	3,7	3,5	3,5
America Latina	3,9	3,9	3,7	3,9	4,1	4,2	4,4
Medio Oriente	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6
Africa	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4
Altro non OPEC	2,3	2,4	3,5	3,6	3,9	4,0	4,2
Miglioramenti di raffinazione	2,1	2,2	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3
Biocarburanti ^(A)	0,2	0,3	1,4	1,6	1,8	1,8	1,9
Totale non OPEC	50,4	50,9	50,6	51,5	52,6	52,7	53,6
Totale OPEC^(B)	35,0	34,6	36,1	34,1	34,8	35,8	36,2
Greggio	30,7	30,3	31,6	29,1	29,5	30,0	29,9
Gas liquidi	4,3	4,3	4,5	4,9	5,3	5,8	6,3
Totale mondo	85,4	85,5	86,7	85,6	87,4	88,5	89,9
Variazione scorte ^(C)	0,2	-1,0	0,2	0,0	-0,9	-0,6	0,0

(A) Biocarburanti prodotti in paesi diversi dal Brasile e dagli Stati Uniti.

(B) Riferito ai paesi appartenenti all'OPEC all'1 gennaio 2009. Il dato del 2012 non è una previsione, ma è calcolato come differenza tra fabbisogno mondiale e produzione non OPEC nell'ipotesi di una variazione delle scorte uguale a zero.

(C) Calcolata come differenza tra fabbisogno e offerta, include le scorte industriali e strategiche di greggio e derivati del petrolio, petrolio in transito o stoccato sulle petroliere e differenze statistiche.

Fonte: AIE, *Oil Market Report*, aprile 2012.

Figura 2-5: Domanda e offerta mondiale di Petrolio periodo 2006-2011 e previsioni per il 2012 (AEEG, 2012)

In vista della lenta ripresa dell'economia mondiale e delle previsioni di crescita dei consumi di combustibili liquidi al 2035 (EIA 2011), **iniziative analoghe a quella proposta da Eni per il Campo Aquila acquistano una significativa rilevanza strategica.**

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale "Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 8 di 66</p>
---	---	------------------------------------

2.2.2 Mercato degli Idrocarburi - Situazione Nazionale

Nel seguito, a riprova dell'importanza strategica della riapertura ed implementazione del campo Aquila, viene riportata una trattazione della domanda e dell'offerta di prodotti petroliferi in Italia.

2.2.2.1 Il Sistema Economico ed i Consumi di Energia

La bassa crescita del PIL italiano nel 2011 (+0,4%) è stata accompagnata da un calo del fabbisogno energetico primario del 2,1% (da 187,8 a 183,9 Mtep), che più di tutto riflette non l'andamento dell'economia o il risparmio di energia, ma l'effetto del clima assai mite, sia estivo sia invernale, soprattutto negli ultimi mesi dell'anno. Su detta riduzione ha influito anche il prezzo elevato dell'energia durante il corso dell'anno, in aumento sull'anno precedente mediamente del 20%. (AEEG, 2012)

Come si può rilevare dal bilancio dell'energia primaria riportato nella **Tabella 2-1**, l'andamento della domanda e dell'offerta è stato comunque molto variegato per settori e fonti, in funzione anche dell'impatto differenziato della crisi economico finanziaria sui vari settori di produzione e consumo

La produzione interna è cresciuta del 4,4% rispetto al 2010, raggiungendo 35,4 Mtep: un incremento del 18% rispetto alla media del precedente quinquennio, anche se rappresenta appena il 19% del fabbisogno energetico primario.

È leggermente aumentata la produzione complessiva di fonti fossili, ma l'aumento risulta concentrato nelle fonti rinnovabili, incrementate del 6,1% nonostante il forte calo dell'energia idroelettrica (-11,4%). Le importazioni sono nel complesso drasticamente calate da 185,3 a 175,2 Mtep (-5,4%). La diminuzione riguarda esclusivamente il petrolio e il gas naturale (rispettivamente -7,0% e -6,6%), mentre le importazioni di carbone sono leggermente aumentate (+ 1,3%), come pure quelle delle fonti rinnovabili solide e liquide (+19%) e di energia elettrica (+3,0%). La forte riduzione delle esportazioni, da 30,1 a 27,2 Mtep, è dovuta principalmente al settore dei derivati del petrolio (-9,9%), la cui contrazione riflette le condizioni molto favorevoli dei prodotti americani, rilevate più sopra. Detratte le esportazioni, le importazioni nette sono calate da 155,1 Mtep nel 2010 a 148,0 Mtep, rappresentando pur sempre l'80% del fabbisogno primario.

L'aumento delle scorte di gas naturale di 0,6 Mtep è stato più che compensato dalla diminuzione di quelle di carbone e petrolio, di modo che complessivamente risultavano maggiori i prelievi delle immissioni.

In sintesi, la disponibilità di energia primaria per il consumo interno, che poi corrisponde al fabbisogno, è risultata di 69,7 Mtep per il petrolio (-3,5% rispetto all'anno precedente), di 63,8 Mtep per il gas naturale (-6,2%), di 24,4 Mtep per le fonti rinnovabili (+7,0%), di 15,9 Mtep per il carbone (+6,6%) e di 10,0 Mtep per l'energia elettrica importata (+3,3%).



Tabella 2-1: Bilancio energetico nazionale 2010-2011 (AEEG 2012)

	SOLIDI	GAS	PETROLIO	RINNOVABILI	ENERGIA ELETTRICA ^(A)	TOTALE
ANNO 2011						
1 Produzione	0,70	6,92	5,31	22,45	0,00	35,38
2 Importazione	14,79	57,63	90,19	2,18	10,42	175,22
3 Esportazione	0,21	0,10	26,36	0,16	0,38	27,20
4 Variazione scorte	-0,63	0,64	-0,52	0,02	0,00	-0,50
5 Disponibilità per il consumo interno (1+2-3-4)	15,93	63,81	69,67	24,45	10,04	183,89
6 Consumi e perdite del settore energetico	-0,31	-1,41	-5,82	-0,01	-41,85	-49,40
7 Trasformazione in energia elettrica	-11,86	-22,90	-3,65	-19,31	57,72	0,00
8 Totale impieghi finali (5+6+7)	3,75	39,51	60,20	5,13	25,91	134,49
- industria	3,66	12,67	4,71	0,23	10,57	31,83
- trasporti	0,00	0,72	39,33	1,30	0,91	42,25
- usi civili	0,00	25,50	3,67	3,46	13,95	46,59
- agricoltura	0,00	0,14	2,22	0,14	0,48	2,99
- sintesi chimica	0,09	0,48	6,85	0,00	0,00	7,42
- bunkeraggi	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	3,42
ANNO 2010						
1 Produzione	0,78	6,89	5,08	21,15	0,00	33,89
2 Importazione	14,60	61,72	97,00	1,83	10,12	185,26
3 Esportazione	0,25	0,12	29,24	0,11	0,40	30,11
4 Variazione scorte	0,19	0,43	0,62	0,03	0,00	1,26
5 Disponibilità per il consumo interno (1+2-3-4)	14,95	68,06	72,22	22,85	9,72	187,79
6 Consumi e perdite del settore energetico	-0,30	-1,45	-6,11	-0,01	-41,34	-49,20
7 Trasformazione in energia elettrica	-10,68	-24,62	-4,03	-18,04	57,37	0,00
8 Totale impieghi finali (5+6+7)	3,97	41,99	62,08	4,81	25,74	138,58
- industria	3,86	12,82	4,79	0,22	10,46	32,15
- trasporti	0,00	0,70	39,50	1,31	0,92	42,42
- usi civili	0,00	27,77	4,33	3,14	13,88	49,13
- agricoltura	0,00	0,14	2,27	0,14	0,48	3,04
- sintesi chimica	0,10	0,57	7,72	0,00	0,00	8,39
- bunkeraggi	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	3,47

(A) Energia elettrica primaria (idroelettrica, geotermoelettrica, eolico), importazioni/esportazioni dall'estero e perdite valutate a input termoelettrico.

Fonte: Elaborazione AEEG su dati provvisori Ministero dello sviluppo economico.

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 10 di 66</p>
---	--	-------------------------------------

2.2.2.2 La Domanda di Prodotti Petroliferi in Italia

Come riportato nella Relazione Annuale 2012 dell'Unione Petrolifera (Unione Petrolifera, 2012), l'ulteriore rialzo dei prezzi, insieme al rallentamento dell'economia, ha prodotto una nuova riduzione e significativa della domanda di prodotti petroliferi, che è stata di 71,1 milioni di tonnellate nel 2011, con il 3,61 % in meno rispetto all'anno precedente. Nel 2011 l'Italia resta al di fuori delle classifiche dei primi quindici paesi consumatori di petrolio in tutto il mondo

Secondo gli ultimi dati l'Italia è al sedicesimo posto dietro la Spagna e l'Indonesia. I circa 2,7 milioni di tonnellate in meno rispetto al 2010 sono principalmente il risultato di un milione di tonnellate in meno di prodotti petrolchimici netti consumati e un calo di 600 mila tonnellate di olio combustibile (per la produzione di energia e industriali). La domanda di benzina e gasolio è scesa di circa 690 mila tonnellate. I trends per i vari prodotti sono stati i seguenti:

- il consumo di benzine (9,4 milioni di tonnellate) ha continuato a scendere con una variazione negativa del 5,9 per cento;
- la domanda di gasolio per i motori diesel (25,5 milioni di tonnellate) ha mostrato un modesto recupero dello 0,9 per cento (221 mila tonnellate in più), anche se ancora di 590 mila tonnellate inferiore rispetto al suo picco nel 2007 (26,1 milioni di tonnellate);
- I cali della domanda sono stati più evidenti per i gasoli utilizzati per altre finalità: il gasolio per riscaldamento ha perso il 15,2 per cento, mentre il gasolio per le aziende l'1,6 per cento;
- la domanda totale di gasolio era di 29,5 milioni di tonnellate, con un calo di 100 mila tonnellate rispetto al 2010 (- 0,3 per cento);
- Il consumo di oli combustibili è diminuito a meno di 1,9 milioni di tonnellate (-22,9 per cento).



Tabella 2-2: Domanda di Prodotti Petroliferi in Italia(Unione Petrolifera, 2012)

	1995	2000	2005	2010	2011 ⁽¹⁾	% change 2011 vs. 2010
LPG	3.5	3.9	3.5	3.4	3.2	- 5.2
Leaded petrol	10.3	4.6	—	—	—	...
Unleaded petrol	7.2	12.2	13.5	10.0	9.4	- 5.9
TOTAL PETROL	17.5	16.8	13.5	10.0	9.4	- 5.9
Jet fuels	2.8	3.6	3.8	3.9	3.9	+ 1.9
Diesel gasoil	16.6	18.3	24.4	25.3	25.5	+ 0.9
Heating oil	3.6	3.6	2.9	1.9	1.6	- 15.2
Gasoil other uses	2.8	2.6	2.6	2.4	2.4	- 1.5
TOTAL GASOIL	23.0	24.5	29.9	29.6	29.5	- 0.3
Fuel oil for power generation	22.9	13.7	5.6	1.0	0.8	- 20.3
Fuel oil for other uses	4.0	3.0	2.5	1.2	0.9	- 22.4
TOTAL FUEL OIL	26.9	16.7	8.1	2.2	1.7	- 21.5
- of which low sulphur	19.4	10.7	6.4	1.4	1.1	- 21.4
Bitumens	2.2	2.4	2.8	2.0	2.1	+ 3.3
Other products ⁽²⁾	3.0	6.5	4.7	3.6	3.7	+ 3.5
Petrolchemical (net load)	7.8	7.0	6.5	5.8	4.8	- 17.3
Bunkers	2.5	2.8	3.5	3.5	3.5	- 1.5
TOTAL DELIVERIES TO MARKET	89.2	84.2	76.3	64.0	61.8	- 3.4
Refinery consumptions and losses	6.3	9.1	10.0	9.4	9.0	- 4.8
Stock reduction (increase)	0.6	0.2	0.4	0.3	0.3	...
Total consumption	96.1	93.5	86.7	73.7	71.1	- 3.6

⁽¹⁾ Provisional data. ⁽²⁾ Includes Petroleum Coke, Oil, Lubricants and others.

Source: Ministry of Economic Development

2.2.2.3 La Produzione Nazionale di Idrocarburi: Ricerca e Coltivazione

Nel presente paragrafo viene analizzata nel dettaglio la situazione delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi in Italia, con particolare riferimento ai giacimenti di idrocarburi liquidi, secondo i dati contenuti nel “Rapporto Annuale UNMIG - Attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi in Italia” del 2012, che è la relazione annuale prodotta dall’Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia (UNMIG) riferita all’anno 2011.

Nell’anno 2011 la produzione di idrocarburi in Italia ha subito un leggero incremento rispetto all’anno precedente, attestandosi su +5% per il gas e +4% per l’olio, che conferma una inversione di tendenza avviata nel 2010 a fronte di un decremento del 26% per l’olio nel quinquennio 2005-2009 e del 53% per il gas nel decennio 2000-2009.

In base ai dati dell’Unione Petrolifera nell’anno 2011 la produzione di petrolio è stata di 5,2 milioni di tonnellate.

Le regioni nelle quali si ha maggior produzione di olio sono la Basilicata con il 71% e la Sicilia con il 12%. Seguono le zone marine “B” e “C” che in totale costituiscono una ulteriore significativa quota del 12% della produzione nazionale.

Per quanto riguarda il gas, nell’anno 2011 la produzione di gas naturale è stata di 8,34 miliardi di Sm³.

Il rapporto fra le sole riserve certe e la produzione annuale media degli ultimi cinque anni, indica uno scenario di sviluppo articolato in 7,2 anni per il gas e 14 per l’olio. Tutto questo senza tener conto di eventuali rivalutazioni o investimenti che possano qualificare parte delle riserve probabili e possibili come riserve certe. Significativo è anche il dato relativo alla ubicazione delle riserve: circa il 58% del totale nazionale di gas è ubicato in mare, mentre per l’olio l’87% è ubicato in terraferma e in particolare nel Sud Italia.



Nei grafici seguenti (cfr. **Figura 2-6** e **Figura 2-7**) è riportato l'andamento delle attività di perforazione negli ultimi 20 anni (dal 1991 al 2011), espresso sia come numero effettivo di pozzi perforati, distinti in "esplorativi" e di "sviluppo", sia come metri totali perforati (UNMIG, 2009).




Figura 2-6 - Numero di Pozzi Perforati dal 1991 al 2011 (UNMIG, 2012)




Figura 2-7 - Metri Perforati dal 1991 al 2011 (UNMIG, 2012)

Con particolare riferimento alla produzione di olio, nella Tabella 2-3 e nella **Figura 2-8** seguenti vengono invece sintetizzati i dati di produzione registrati nel periodo 1988 – 2008 (UNMIG, 2012).



Tabella 2-3- Serie Storica della Produzione di Petrolio (UNMIG, 2012)

Anno	PRODUZIONE DI PETROLIO		
	Terra [10 ⁶ t]	Mare [10 ⁶ t]	Totale* [10 ⁶ t]
1991	2	2,3	4,3
1992	2,6	1,8	4,5
1993	3,1	1,5	4,6
1994	3,6	1,3	4,9
1995	4,1	1,1	5,2
1996	4,4	1	5,4
1997	4,9	1,1	5,9
1998	4,1	1,5	5,6
1999	3,4	1,6	5
2000	3,2	1,4	4,6
2001	3,1	1	4,1
2002	4,5	1	5,5
2003	4,5	1	5,5
2004	4,5	1	5,4
2005	5,3	0,8	6,1
2006	5,1	0,7	5,8
2007	5,1	0,8	5,8
2008	4,7	0,5	5,2
2009	4	0,5	4,5
2010	4,4	0,7	5,1
2011	4,6	0,6	5,3

* il totale della produzione, seppur approssimato, deriva direttamente dal rapporto sull'Attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi in Italia" dell'Aprile 2008.




Figura 2-8 - Produzione di Petrolio 1991 – 2011 (UNMIG, 2012)



La **Tabella 2-4** ed il grafico di **Figura 2-9** seguenti riportano invece i dati di consuntivo dell'attività di produzione di petrolio suddivisa per Regioni e Zone Marine, relativamente agli anni 2009, 2010 e 2011 e alla variazione percentuale tra gli ultimi due di quegli anni (UNMIG, 2009).

Tabella 2-4 - Produzione di Petrolio per Regione/Zona Marina, confronto Anni 2009-2010-2011 (UNMIG, 2012)

Produzione Olio per regione/zona marina
confronto anni 2011-2010-2009

PETROLIO (migliaia di tonnellate)				
Regione / Zona marina	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2009	Variazione % 2011/2010
VALLE D'AOSTA	0,0	0,0	0,0	-
PIEMONTE	248,3	300,0	263,4	-17,2%
LIGURIA	0,0	0,0	0,0	-
LOMBARDIA	0,0	0,0	0,0	-
TRENTINO-ALTO ADIGE	0,0	0,0	0,0	-
VENETO	0,0	0,0	0,0	-
FRIULI-VENEZIA GIULIA	0,0	0,0	0,0	-
EMILIA-ROMAGNA	29,7	29,1	28,9	2,0%
ITALIA SETTENTRIONALE	278,0	329,1	292,3	-15,5%
TOSCANA	0,0	0,0	0,0	-
MARCHE	0,0	0,0	0,0	-
UMBRIA	0,0	0,0	0,0	-
LAZIO	0,2	0,2	0,2	-
ABRUZZO	0,0	0,0	0,0	-
MOLISE	6,6	13,0	20,8	-48,8%
ITALIA CENTRALE	6,8	13,2	21,0	-48,0%
CAMPANIA	0,0	0,0	0,0	-
PUGLIA	0,0	0,0	0,0	-
BASILICATA	3731,5	3442,6	3155,5	8,4%
CALABRIA	0,0	0,0	0,0	-
ITALIA MERIDIONALE	3731,5	3442,6	3155,5	8,4%
SICILIA	627,2	600,4	556,1	4,5%
SARDEGNA	0,0	0,0	0,0	-
ITALIA INSULARE	627,2	600,4	556,1	4,5%
TOTALE Terraferma	4643,5	4385,3	4024,9	5,9%
Mare - Zona A	0,0	0,0	0,0	-
Mare - Zona B	309,5	321,1	353,8	-3,6%
Mare - Zona C	330,9	374,1	172,1	-11,6%
Mare - Zona D	0,0	0,0	0,0	-
Mare - Zona F	0,0	0,0	0,0	-
TOTALE Mare	640,4	695,2	525,9	-7,9%
TOTALE Generale	5283,9	5080,5	4550,8	4,0%

Come già anticipato, la parte preponderante della produzione nazionale deriva dalla terraferma, ed in particolare modo dall'Italia Meridionale (si veda anche il grafico successivo).



Produzione di petrolio in Italia per area nell'anno 2011




Figura 2-9 - Produzione di Petrolio per Regione/Zona Marina (UNMIG, 2012)

Nella **Tabella 2-5** e nella **Figura 2-10** seguenti si riportano le riserve di petrolio certe, probabili e possibili. I dati relativi alle riserve recuperabili sono stimati come somma delle riserve certe, del 50% delle riserve probabili e del 20% delle riserve possibili (UNMIG, 2012).

Tabella 2-5 - Riserve di olio (Migliaia di t) (UNMIG, 2012)

OLIO (Migliaia di t)				
	CERTE	PROBABILI	POSSIBILI	% CERTE
Nord Italia	658	169	128	0,9%
Centro Italia	43	2.360	737	0,1%
Sud Italia	57.430	93.751	87.985	75,2%
Sicilia	7.914	4.408	5.799	10,4%
TOTALE Terra	66.046	100.688	94.649	86,5%
Zona B	5.499	5.525	0	7,2%
Zona C	3.866	2.956	563	5,1%
Zona F	911	1.417	0	1,2%
TOTALE Mare	10.276	9.898	563	13,5%
TOTALE Italia	76.322	110.586	95.212	100,0%



Riserve certe di olio per regione/zona marina al 31-12-2011




Figura 2-10 - Riserve di Petrolio Recuperabili per Regione/Zona Marina (al 31/12/2011) (UNMIG, 2012)

2.2.2.4 Scambi con l'Estero di Greggio, Semilavorati e Prodotti Finiti

Nel 2011 le importazioni italiane sono state pari a 72 milioni di tonnellate di greggio, con un decremento dell'8,4 per cento rispetto all'anno precedente: si tratta del valore più basso degli ultimi 20 anni. Di queste, 67 milioni circa sono state importate in "conto proprio" (-7,2 per cento) e 5 da "committenti esteri" (-21,9 per cento).

Sono risultate in calo anche le importazioni dei semilavorati esteri (pari a 6,3 milioni di tonnellate, -7,7 per cento), contro un leggero aumento di quelle dei prodotti finiti pari a 12,8 milioni di tonnellate (+0,9 per cento).


In forte riduzione le esportazioni di greggio, semilavorati e prodotti finiti che si sono attestate sui 26,9 milioni di tonnellate (-9 per cento), non consentendo quindi il recupero dei quantitativi persi in termini di consumi interni di prodotti.

Insieme alla flessione della domanda interna ed estera dei propri prodotti, l'industria petrolifera ha dovuto altresì affrontare le difficoltà derivanti dall'interruzione della produzione libica (da marzo 2011), storicamente il principale fornitore di greggio nel nostro Paese. Le aree di approvvigionamento di greggio sono state quindi notevolmente modificate rispetto al passato per la ricerca non solo delle quantità, ma anche delle qualità venute meno. Il greggio leggero libico è stato sostituito soprattutto da quello dell'Azerbaijan, le cui importazioni sono giunte fino a 12 milioni di tonnellate (+18,2 per cento), che nel 2011 ha rappresentato il maggior fornitore del nostro Paese con un peso del 18 per cento sul totale importato.

L'area dell'ex Urss ha rappresentato il 38 per cento delle nostre provenienze, con 27,4 milioni di tonnellate, mentre l'Africa ha perso 7,7 milioni di tonnellate, ridimensionando il suo peso a poco più del 23 per cento.



ITALIA Provenienze del greggio importato in
conto proprio nel 2011
(Migliaia di tonnellate)



Fonte: Unione Petrolifera

Figura 2-11: Provenienze del Greggio(Unione Petrolifera, 2012)

2.3 NORMATIVA INTERNAZIONALE DI SETTORE

Nei paragrafi seguenti si riporta una disamina dei principali riferimenti normativi internazionali al fine di fornire un quadro completo del panorama legislativo/ambientale internazionale, ed in particolare:

- la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, che definisce il regime giuridico del tratto di mare interessato dal progetto;
- la Convenzione di Espoo applicabile ai progetti di nuove opere che interessano più Paesi e per i quali è richiesta una valutazione transfrontaliera dei potenziali effetti sull'ambiente;
- la Convenzione di Barcellona, a cui aderiscono tutti gli stati del Mediterraneo, che contiene il quadro normativo in materia di lotta all'inquinamento e protezione dell'ambiente marino;
- la Convenzione di Londra (MARPOL), che costituisce il documento internazionale di riferimento per la prevenzione dell'inquinamento da navi;
- il Protocollo di Kyoto sulle strategie per la progressiva limitazione e riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera;
- le Norme Europee relative a:

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 18 di 66</p>
---	--	-------------------------------------

- condizioni di rilascio e di esercizio delle Autorizzazioni alla Prospezione, Ricerca e Coltivazione di Idrocarburi,
- sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per la trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
- tutela della sicurezza e delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi;
- le Norme Europee per il Mercato interno dell'Energia Elettrica e del Gas, con le strategie e le finalità della liberalizzazione del mercato.

2.3.1 Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare

Il diritto internazionale marittimo è delineato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS – *United Nations Convention on the Law of the Sea*) firmata a Montego Bay il 10 Dicembre 1982 e ratificata dall'Italia con Legge 2 Dicembre 1994, n. 689 (in vigore dal 20 Dicembre 1994).

La Convenzione UNCLOS ha, tra gli altri, lo scopo di proteggere e preservare l'ambiente marino oltre che conservare e gestire le risorse marine viventi. In particolare, all'art. 194, comma 5, inserisce tra le misure di tutela la protezione degli ecosistemi rari o delicati e gli habitat di specie in diminuzione o in via di estinzione.

Gli aspetti trattati dalla convenzione riguardano la definizione delle responsabilità degli Stati costieri, degli arcipelaghi, degli stati continentali e la definizione del regime giuridico per le seguenti zone marine:

- Mare Territoriale e Zona Contigua (Parte II):

Mare Territoriale: i cui limiti (art. 4) sono misurati a partire dalle linee di Base (determinate in conformità con gli Articoli 5 e 7) e si estendono in larghezza (art. 3) fino ad un limite non superiore alle 12 miglia nautiche. Lo stato costiero ha diritti sovrani nel mare territoriale, nello spazio aereo sovrastante e nel relativo fondo marino e al suo sottosuolo (Art. 2);

Zona Contigua (Art. 33), definita come la zona fino a 24 miglia nautiche dalla linea di Base (12 miglia nautiche dal limite esterno delle acque territoriali). In tale zona lo stato costiero esercita il controllo necessario per prevenire e punire violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione.

- Zona Economica Esclusiva - ZEE (Parte V):

La ZEE è la zona al di là del mare territoriale e ad esso adiacente (art. 55) e si estende fino a 200 miglia marine dalle linee di base (art. 57). All'interno della ZEE lo Stato costiero gode (art. 56) di diritti sovrani nelle masse d'acqua sovrastanti il fondo marino, sul fondo marino e nel relativo sottosuolo ai fini dell'esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, compresa la produzione di energia dalle acque, dalle correnti o dai venti, la giurisdizione in materia di installazione ed uso di isole artificiali o strutture fisse, la ricerca scientifica in mare e la protezione e conservazione dell'ambiente marino.

- Piattaforma Continentale (Parte VI):

La Piattaforma Continentale (art. 76) di uno Stato costiero comprende il fondo ed il sottosuolo marini che si estendono al di là del suo mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del suo territorio terrestre fino all'orlo esterno del margine continentale, o fino alle 200 miglia nautiche dalle linee di base (dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale), nel caso in cui l'orlo esterno del margine continentale si trovi ad una distanza inferiore.

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 19 di 66</p>
---	--	-------------------------------------

- Alto Mare (Parte VII):

L'Alto Mare comprende tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago (art. 86).

- Area Internazionale dei Fondi Marini (Parte I – Introduzione e Parte XI – L'Area):

L'Area Internazionale dei Fondi Marini è rappresentata dal fondo del mare, degli oceani e relativo sottosuolo, all'esterno dei limiti della giurisdizione nazionale (art. 1) ed è, insieme alle sue risorse, patrimonio comune dell'Umanità (art. 136).

Secondo l'art. 122 della Convenzione, il Mar Mediterraneo può definirsi un “*mare semichiuso*” essendo “*un mare circondato da (...) più Stati e comunicante con un altro mare (...) per mezzo di uno stretto, o costituito, interamente o principalmente dai mari territoriali e dalle zone economiche esclusive di due o più Stati costieri*”.

Tuttavia, la ZEE e la Zona Contigua (che, ove esistente, è compresa all'interno della ZEE) per poter divenire effettive, devono essere formalmente proclamate nei confronti della comunità internazionale.

Ad oggi, l'Italia non ha formalmente provveduto alla proclamazione della Zona Contigua (UNCLOS, art. 33) e non ha istituito una Zona Economica Esclusiva (ZEE).

La piattaforma continentale, invece, costituendo il naturale prolungamento sommerso della terraferma, appartiene *ab initio* a uno Stato e non deve quindi essere né occupata né proclamata (UNCLOS 77, 3).

Come stabilito all'Art. 83, la delimitazione della piattaforma continentale tra stati a coste opposte o adiacenti, viene effettuata per accordo tra le parti interessate, come previsto all'art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.

L'area interessata dal progetto AQUILA ricade all'interno della “piattaforma continentale¹” italiana, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS - *United Nations Convention on the Law of the Sea*, Montego Bay 10 Dicembre 1982), ratificata dall'Italia il 13 Gennaio 1995.

All'interno della linea di delimitazione della piattaforma continentale (come definita in base a specifici accordi con i paesi frontisti) sono definite le singole Zone marine (sempre definite in base agli accordi tra i vari paesi).

La Concessione F.C2.AG, all'interno della quale ricadono i pozzi AQ2, AQ 3 e la nuova nave di produzione Firenze FPSO, ricade interamente nella Zona marina F della piattaforma continentale italiana.

La zona F si estende nel Mare Adriatico meridionale e nel Mare Ionio fino allo stretto di Messina.

¹ Tale classificazione è da ritenersi valida nel senso giuridico del termine; in senso geologico l'area di studio ricade oltre la piattaforma continentale.

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 20 di 66</p>
--	--	--------------------------------------

Secondo l'art. 77, sulla piattaforma continentale lo stato costiero esercita diritti sovrani ed esclusivi per quanto riguarda l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, senza pregiudicare il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastante (Art. 78).

Per quanto riguarda i **cavi sottomarini** nel tratto della piattaforma continentale, l'art. 79 (*“Cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale”*) stabilisce quanto segue:

- tutti gli Stati hanno il diritto di posare cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale;
- lo Stato costiero non può impedire la posa o la manutenzione di tali cavi o condotte, subordinatamente al suo diritto di adottare ragionevoli misure per l'esplorazione della piattaforma continentale, lo sfruttamento delle sue risorse naturali e la prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento causato dalle condotte;
- il percorso delle condotte posate sulla piattaforma continentale è subordinato al consenso dello stato costiero;
- nessuna norma specifica di questa parte della convenzione pregiudica il diritto dello stato costiero di stabilire specifiche condizioni per i cavi e le condotte che entrano nel suo territorio o mare territoriale, né pregiudica la sua giurisdizione su installazioni utilizzate per l'esplorazione della sua piattaforma continentale già sotto la sua giurisdizione;
- l'installazione di nuovi cavi sottomarini o condotte dovrà tener conto delle reti esistenti senza pregiudicarne le operazioni di riparazione/manutenzione.

Inoltre, sulla piattaforma continentale lo stato costiero:

- esercita il diritto esclusivo di costruire, autorizzare e disciplinare la costruzione di isole artificiali, installazioni e strutture nonché delle relative zone di sicurezza (art. 80);
- ha il diritto esclusivo di autorizzare e regolamentare l'attività di perforazione (art. 81).

Per quanto concerne la giurisdizione in materia di protezione e conservazione dell'ambiente marino, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera b) dell'UNCLOS, essa appartiene allo Stato costiero nell'ambito dei diritti relativi alla ZEE. A prescindere dalla proclamazione della ZEE l'esercizio di tale giurisdizione può essere attuato a seguito dell'istituzione di una zona di protezione ecologica (ZPE).

In conformità a quanto previsto dalla UNCLOS e dall'accordo di applicazione della parte XI della Convenzione stessa, la Legge 8 febbraio 2006, No. 61 autorizza l'istituzione delle **Zone di Protezione Ecologica (ZPE)** a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano entro le quali applicare tutte le misure di prevenzione e repressione dell'inquinamento marino, nonché di protezione dei mammiferi, della biodiversità e del patrimonio archeologico e storico.

All'istituzione delle zone di protezione ecologica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del MATTM di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, sentito il MIBAC, da notificare, a cura del Ministero degli Affari Esteri, agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

I limiti esterni delle Zone di Protezione Ecologica sono determinati sulla base degli accordi con gli Stati interessati di cui al comma 2 della legge. Fino alla data di entrata in vigore di detti accordi, i limiti esterni delle zone di protezione ecologica seguono il tracciato della linea mediana, ciascun punto della quale è equidistante dai punti più vicini delle linee di base del mare territoriale italiano e di quello dello Stato interessato. Obiettivo del provvedimento è prevenire scarichi di sostanze inquinanti in acque internazionali, ma contigue alle coste italiane.

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 21 di 66</p>
--	--	--------------------------------------

All'interno delle zone di protezione ecologica l'Italia esercita la propria giurisdizione in materia di protezione e di preservazione dell'ambiente marino, compreso il patrimonio archeologico e storico, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e dalla Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo.

Entro le zone di protezione ecologica si applicano, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera, le norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione Europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi, della biodiversità e del patrimonio archeologico e storico. La legge non si applica alle attività di pesca.

2.3.2 Convenzione di Barcellona

La protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento è sancita dalla Convenzione di Barcellona, adottata il 16 febbraio 1976 ed entrata in vigore il 12 febbraio del 1978, il cui scopo è stato quello di formalizzare il quadro legislativo del Piano di Azione per il Mediterraneo (MAP - Fase I) stipulato a Barcellona nel 1975 e che divenne il primo piano riconosciuto come Programma dei Mari regionali sotto l'egida dell'UNEP (*Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite*).

Tale Piano aveva inizialmente come obiettivi principali l'assistenza agli Stati del Mediterraneo limitatamente alle attività di controllo dell'inquinamento marino, all'attuazione di politiche ambientali, al miglioramento della capacità dei governi, nell'identificazione di modelli di sviluppo alternativi ed ottimizzazione di scelte per lo stanziamento di risorse.

Successivamente, la Convenzione, a cui attualmente hanno aderito tutti gli Stati del Mediterraneo e l'Unione Europea, è stata modificata durante la conferenza intergovernativa tenutasi a Barcellona il 10 giugno 1995 e resa pubblica come "*Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo*", MAP - Fase II (entrata in vigore il 9 luglio 2004). L'obiettivo di tale ratifica è stato quello di adeguare la Convenzione all'evoluzione della disciplina internazionale in materia di protezione ambientale, impegnando le parti contraenti a promuovere programmi di sviluppo sostenibile.

L'Italia ha ratificato la Convenzione con Legge 11 gennaio 1979, n. 30 e, successivamente, con la Legge 27 maggio 1999, n. 175 "*Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995*".

La Convenzione ed i protocolli che ha originato costituiscono il quadro giuridico del MAP, ancora in fase di ratifica, noto come Sistema di Barcellona. Difatti, solo due protocolli sono attualmente in vigore:

- Protocollo SPA (*Specially Protected Areas*) e Biodiversità (dal 12 Dicembre 1999) - relativo alle zone particolarmente protette e di diversità biologica nel Mediterraneo;
- Protocollo Emergenze (*Prevention and Emergency*) (dal 17 Marzo 2004) - riguardante la Cooperazione nella prevenzione all'inquinamento prodotto da navi, in casi d'emergenza e nella lotta all'inquinamento del Mar Mediterraneo.

Le leggi nazionali precedenti in applicazione dei due protocolli di cui sopra, sono rispettivamente la Legge 979/82 e s.m.i (*Disposizioni per la difesa del mare*), la Legge 394/91 e s.m.i. (*Legge quadro aree protette*) e la Legge 349/86 e s.m.i. (*Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale*).

Altri due protocolli, di particolare interesse in relazione al progetto proposto, non sono in vigore per il mancato raggiungimento del numero necessario di ratifiche:

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 22 di 66</p>
---	--	-------------------------------------

- Protocollo Immersione (*Dumping*) - per la prevenzione e l'eliminazione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo derivante da scarichi di imbarcazioni ed aerei o per incenerimento in mare;
- Protocollo Offshore - per la Protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante dall'esplorazione della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo: regola le attività di esplorazione e sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo stabilendo le norme a cui fare riferimento per il rilascio di permessi per questo genere di attività.

2.3.3 Convenzione di Londra (MARPOL 73/78)

La convenzione di Londra del 2 novembre 1973, successivamente modificata ed emendata dal Protocollo del 1978, può essere considerata il documento internazionale di riferimento per la prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL 73/78).

La convenzione definisce norme per la progettazione delle navi e delle loro apparecchiature, stabilisce il sistema dei certificati e dei controlli e richiede agli stati di provvedere per le aree di raccolta e per l'eliminazione dei rifiuti oleosi e dei prodotti chimici. Il trattato riguarda tutti gli aspetti tecnici dell'inquinamento ad eccezione dello scarico dei rifiuti in mare. Si applica a tutte le categorie di navi, ma non all'inquinamento dovuto all'esplorazione e allo sfruttamento delle risorse minerarie del fondo marino.

Questa convenzione è corredata da sei allegati:

- prevenzione dall'inquinamento da sostanze oleose (Allegato I), entrato in vigore il 2 ottobre 1983 (l'emendamento del 2004 a tale allegato è in vigore dal 1 gennaio 2007);
- controllo dell'inquinamento da sostanze liquide dannose trasportate alla rinfusa (Allegato II), in vigore dal 6 aprile 1987 (l'emendamento del 2004 a tale allegato è in vigore dal 1° gennaio 2007);
- prevenzione dell'inquinamento da sostanze dannose trasportate in mare in colli o in contenitori, cisterne mobili, camion-cisterna, vagoni-cisterna (Allegato III), in vigore dal 1 luglio 1992;
- prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico provenienti da navi (Allegato IV), in vigore dal 27 settembre 2003 (l'emendamento del 2004 è in vigore dal 1° agosto 2005);
- prevenzione dell'inquinamento da rifiuti delle navi (Allegato V), in vigore dal 31 dicembre 1988;
- prevenzione dell'inquinamento atmosferico prodotto da navi (Allegato VI), in vigore dal 19 maggio 2005 (ratificato dall'Italia con Legge 6 febbraio 2006 n. 57: *“Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997”*).

L'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi con la Legge 29 settembre 1980, n. 662 (MARPOL 73). Successivamente, con Legge 4 giugno 1982, n. 438 ha aderito e dato esecuzione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali, e ai rispettivi allegati (MARPOL 78).

L'attuazione del regime di prevenzione stabilito dalla convenzione di MARPOL è avvenuto con la Legge 31 dicembre 1982, n. 979 e s.m.i. sulla Difesa del Mare che vieta lo sversamento di idrocarburi o altre sostanze nocive nelle acque territoriali o interne. La stessa legge impone il divieto di scarico in mare di tali sostanze, anche al di fuori delle acque territoriali italiane.

Con particolare riferimento al progetto in esame, nell'Annesso V, Allegato I, Norma 21 della Legge 662/80 (requisiti speciali per piattaforme di perforazione ed altre piattaforme), si riporta che **le piattaforme di perforazione fisse e galleggianti impegnate nella perforazione e coltivazione delle risorse minerarie**

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 23 di 66</p>
---	--	-------------------------------------

presenti al di sotto dei fondali marini e altre tipologie di piattaforme devono rispettare le prescrizioni previste per navi non petroliere con tonnellaggio maggiore o uguale a 400 tonnellate. Per tali tipi di navi, l'Annesso V, Allegato I, Norma 21 – lettera c) ammette lo scarico a mare di idrocarburi o di miscele di idrocarburi all'interno delle aree speciali e per un contenuto di idrocarburi, senza diluizioni, non superiore a 15 ppm.

Nell'Annesso AF, l'Allegato IV (Norme 2 e 8) norma il trattamento delle acque reflue e consente lo scarico diretto a mare previo trattamento (triturazione e disinfezione) mediante un dispositivo di trattamento approvato e certificato. Nel caso in esame i reflui civili (w.c., lavandini, docce, cambusa, ecc.) sono trattati con un impianto di depurazione omologato R.I.N.A prima dello scarico a mare e, comunque, rilasciati in mare ad una distanza da terra pari a circa 44 km (quindi al di sopra delle 12 miglia).

Come indicato nel **Cap. 3 - Descrizione del progetto**, il progetto è conforme alle prescrizioni ed ai limiti di legge sopra descritti.

2.3.4 Protocollo di Kyoto

Nel 1997 è stato siglato il Protocollo di Kyoto, ufficialmente entrato in vigore il 16 febbraio 2005, che prevede una progressiva limitazione e riduzione delle emissioni in atmosfera dei gas ad effetto serra (anidride carbonica - CO₂, metano – CH₄, protossido di azoto – N₂O, fluorocarburi idrati - HFC, perfluorocarburi - PFC, esafluoruro di zolfo SF₆) da parte dei Paesi firmatari (mediamente del 5% rispetto a quelle del 1990 – anno base) nell'arco temporale 2008-2012.

In particolare, l'Unione Europea si impegna ad una riduzione dell'8%, mediante una serie di interventi nel settore energetico incentivando, tra gli altri, l'utilizzo di combustibili che producono minori emissioni di anidride carbonica e promuovendo iniziative volte ad elevare l'efficienza energetica.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati a livello europeo, la riduzione delle emissioni è stata ripartita tra i diversi paesi europei, assegnando all'Italia un obiettivo di diminuzione del 6,5% entro il 2012 rispetto alle emissioni del 1990 (corrispondenti ad una riduzione effettiva di circa 100 milioni di tonnellate - equivalenti di anidride carbonica). Il protocollo prevede anche lo scambio (acquisto e vendita) di quote di emissione di questi gas.

Il Parlamento Italiano ha ratificato il Protocollo di Kyoto con la Legge No. 120 del 1 giugno 2002. In coerenza con l'art. 2, comma 1, della Legge, il Ministero dell'Ambiente ha presentato al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica CIPE il “Piano d'Azione Nazionale per la Riduzione delle Emissioni dei Gas Serra e l'Aumento del loro Assorbimento al Minor Costo”. Da cui la delibera CIPE del 19 dicembre 2002, No.123: “Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra”, già delibera CIPE No. 137/1998.

Inoltre dal 1 gennaio 2005 è entrato in vigore il sistema europeo di scambio delle quote di emissioni climalteranti (EU ETS, *European Emission Trading System*) introdotto dalla Direttiva 2003/87/CE.

L'obiettivo del meccanismo è quello di creare un mercato europeo delle emissioni di gas ad effetto serra in grado di definire il prezzo delle emissioni di CO₂ e di promuovere una loro riduzione al minor costo da parte delle imprese operanti nei settori energetici e nei settori “industriali energy intensive”. Le emissioni da parte degli impianti elencati nella direttiva devono essere sottoposte ad autorizzazione e ad un'attribuzione di quote assegnate in conformità a piani nazionali di assegnazione.

In particolare, la Direttiva 2003/87/CE ha istituito un sistema di scambio di quote di emissioni di gas effetto serra all'interno dell'Unione Europea, di tipo *cap-and-trade*. Il sistema prevede la definizione di un limite massimo (*cap*) alle emissioni realizzate dagli impianti industriali che ricadono nel campo di applicazione

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 24 di 66</p>
--	--	--------------------------------------

dalla Direttiva, attraverso un Piano Nazionale di Allocazione (PNA) nel quale viene assegnato un certo numero di quote di emissioni a ciascun impianto che rientri nelle categorie previste dalla direttiva.

L'*emission trading*, che s'inserisce nell'ambito delle misure adottate per soddisfare gli impegni del Protocollo di Kyoto, ha previsto un primo periodo di applicazione, considerato come periodo di rodaggio del sistema, negli anni 2005-2007 (Fase 1), in vista della seconda, ed attuale fase, relativa agli anni 2008-2012, in cui dovranno essere raggiunti i target di riduzione delle emissioni previsti dal Protocollo.

A partire dal 1° gennaio 2005, gli impianti quindi hanno potuto esercitare la propria attività solo se muniti di un'apposita autorizzazione ad emettere gas serra rilasciata dall'autorità competente.

2.4 NORMATIVA EUROPEA DI SETTORE

2.4.1 Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive

La Comunità Europea nell'anno 1992 ha introdotto due Direttive volte alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'industria estrattiva. Nello specifico le Direttive sono:

- *Direttiva 92/91/CEE del Consiglio*, emanata il 3 novembre 1992 e modificata dalla Direttiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio datata 20 giugno 2007. Ai sensi della Direttiva 92/91/CEE si definiscono “*prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione*”; dove per «*industrie estrattive per trivellazione*», all'art. 2, si intendono “*tutte le industrie che svolgono le attività di estrazione propriamente detta di minerali per trivellazione con perforazioni di sondaggio*.”;
- *Direttiva 92/104/CEE del Consiglio*, emanata il 3 dicembre 1992 e in parte modificata dalla Direttiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio datata 20 giugno 2007. La *Direttiva 92/104/CEE* che definisce “*prescrizioni intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee*”, dove, per “*industrie estrattive sotterranee*” si intendono “*tutte le industrie che svolgono le attività di estrazione propriamente detta di minerali in sottoterraneo*”.

Tali Direttive definiscono obblighi che il datore di lavoro deve rispettare al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

2.4.2 Tutela della sicurezza e delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi

2.4.2.1 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi (Bruxelles, 27.10.2011

In Europa la maggior parte del petrolio e del gas è prodotta in mare aperto. Pertanto, anche sulla scia degli ultimi incidenti avvenuti in mare, con riferimento particolare all'incidente del Golfo del Messico del 2011, la Commissione Europea pone sempre maggiore attenzione sulla sicurezza nell'ambito delle attività offshore nel campo degli idrocarburi. Sebbene alcuni Stati membri abbiano sistemi normativi sulle attività offshore considerati all'avanguardia a livello mondiale, la Commissione ritiene che per tutti vi sono margini di miglioramento. Nella fattispecie, l'obiettivo è quello di innalzare il livello di controllo del rischio più gravi nel settore offshore, per raggiungere standard elevati in tutta l'Unione.

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 25 di 66</p>
---	--	-------------------------------------

L'attuale quadro normativo e le disposizioni operative non offrono la risposta d'emergenza più efficace in caso di incidenti nelle acque dell'Unione e le responsabilità in termini di bonifica e risarcimento dei danni convenzionali non sono del tutto chiare.

Pertanto, con la Commissione Europea il 27/10/2011 ha pubblicato la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi (Bruxelles, 27.10.2011, COD 2011/0309)* i cui obiettivi principali sono di ridurre i rischi di incidenti gravi nelle acque dell'Unione e di limitare le conseguenze nel caso in cui si verifici comunque un incidente.

L'Unione non dispone di una legislazione specifica sulle attività offshore nel settore degli idrocarburi, ma esiste un più ampio diritto consuetudinario dell'Unione Europea che, spesso solo parzialmente, è applicato al settore offshore (Fonte: Proposta di Regolamento del parlamento europeo). La Proposta della Commissione Europea integra principalmente le seguenti normative unionali:

- i. *Responsabilità ambientale: la direttiva 2004/35/CE* riguarda la responsabilità in materia di riparazione del danno ambientale, anche in relazione alle attività offshore nel settore degli idrocarburi. L'operatore di attività che causano danni ambientali significativi a specie protette, ad habitat naturali o alle acque è oggettivamente responsabile della prevenzione e della riparazione dei danni e dei relativi costi complessivi. La proposta mira a estendere l'applicabilità territoriale della direttiva, attualmente limitata alla fascia costiera e al mare territoriale in relazione ai danni provocati alle acque, per arrivare a coprire tutte le acque marine sotto la giurisdizione degli Stati membri.
- ii. *Valutazione dell'impatto ambientale: direttiva 85/337/CEE4*, quale modificata dalle direttive 97/11/CE5, 2003/35/CE6 e 2009/31/CE7, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ha armonizzato i principi di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti mediante l'introduzione di requisiti minimi generali.
- iii. *Legislazione sui rifiuti: direttiva 2008/98/CE* relativa ai rifiuti (direttiva quadro sui rifiuti), che si applica pienamente ai casi di fuoriuscite di greggio, come confermato dalla Corte di giustizia dell'UE. In questo modo, il petrolio che fuoriesce da un impianto offshore rientra nella definizione UE di rifiuti, imponendo quindi l'obbligo di bonifica per chi inquina.
- iv. *Salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro: la direttiva 92/91/CEE* (che integra la direttiva quadro 89/391/CEE) è la parte principale della legislazione dell'Unione in materia di protezione dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro offshore. La presente proposta rafforza il regime della direttiva 92/91/CEE per includere fra l'altro la valutazione ambientale, per richiedere che la valutazione del rischio sia presentata al regolatore per il consenso, per stabilire un sistema di comunicazione delle operazioni di trivellazione e per richiedere la verifica indipendente degli elementi critici di controllo del rischio.
- v. *Grandi rischi: la direttiva Seveso 96/82/CE* non si applica al settore offshore, ma alcuni dei suoi elementi sono stati utilizzati come esempio di buona pratica nell'elaborazione della presente proposta. La presente proposta va tuttavia oltre Seveso, in particolare nel richiedere il consenso del regolatore per la valutazione del rischio, una verifica più accurata delle capacità tecniche ed economiche in fase di Rilascio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e produzione di idrocarburi: la direttiva 94/22/CE rappresenta un quadro giuridico fondamentale per il rilascio di licenze alla prospezione e alla coltivazione. La presente proposta non modifica la direttiva stessa, ma rafforza gli obblighi delle autorità competenti durante il processo di autorizzazione al fine di migliorare la valutazione delle capacità tecniche e finanziarie dei richiedenti.
- vi. *Intervento in caso di emergenza:* la presente proposta introduce nuovi obblighi di intervento d'emergenza per gli Stati membri e per gli operatori del settore al fine di integrare le capacità esistenti sia all'interno, sia all'esterno dell'Unione. Il meccanismo di protezione civile dell'UE

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 26 di 66</p>
---	--	-------------------------------------

(decisione del Consiglio 2007/779/CE), il Centro di informazione e monitoraggio (MIC) e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) sono gli strumenti principali dell'Unione per gli interventi di emergenza. Sono già state adottate azioni per ampliare le competenze dell'EMSA in modo da coprire anche gli incidenti negli impianti offshore, oltre all'oggetto principale che è il trasporto marittimo.

Tra le misure finalizzate alla gestione della prevenzione dei grandi incidenti, la proposta prevede l'obbligo da parte dei proprietari e/o gli operatori degli impianti offshore nel settore idrocarburi, compresi gli impianti di trivellazione mobile, di redazione di una **Relazione sui grandi rischi** (art. 10 e 11) da presentare all'autorità competente per autorizzazione (entro il termine stabilito dall'autorità stessa e non oltre dodici settimane prima del previsto inizio dell'operazione).

Tale proposta non è stata ancora approvata, tuttavia eni, nell'ottica della salvaguardia dell'ambiente e della popolazione, ha già al suo interno adottato, oltre al Piano di Emergenza interno e al Piano Emergenza Inquinamento Marino, anche un *Oil Spill Contingency Plan* (OSCP) specifico per l'intero Campo Aquila nella sua futura configurazione (Progetto Aquila - Phase 2).

2.4.2.2 Regolamento UE n. 530/2012 del Parlamento Europeo del 13/06/2012 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (rifusione)

Il regolamento, pubblicato sulla G.U. n. 172/3 del 30/06/2012, ha lo scopo di prevedere l'introduzione accelerata di norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla convenzione MARPOL 73/78, applicabili alle petroliere monoscafo, e di vietare il trasporto verso o da porti degli Stati membri di prodotti petroliferi pesanti in petroliere monoscafo (Art. 1).

Tale regolamento si applica alle petroliere di portata lorda pari o superiore a 5000 tonnellate (Art.2):

- a) che battono la bandiera di uno Stato Membro;
- b) che, indipendentemente dalla loro bandiera, accedono a un porto o a un terminale in mare aperto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salpano da essi o gettano l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

Ai fini dell'Articolo 4 (*Conformità delle petroliere monoscafo alle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente*), paragrafo 3, il regolamento si applica alle petroliere di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate.

L'Art. 4 del Regolamento prevede in particolare che:

1. Nessuna petroliera è autorizzata ad operare battendo la bandiera di uno Stato Membro o ad accedere, indipendentemente dalla sua bandiera, ai porti o ai terminali in mare aperto sotto la giurisdizione di uno Stato membro a meno che non sia una petroliera a doppio scafo.
2. In deroga al paragrafo 1, le petroliere della categoria 2² o 3³ che dispongano unicamente di doppio fondo o di un rivestimento doppio non utilizzato per il trasporto di petrolio e percorrente l'intera lunghezza della cisterna di carico, o che dispongano di spazi a doppio scafo non utilizzato per il trasporto di petrolio e percorrente l'intera lunghezza della cisterna di carico, ma che non soddisfino

² petroliera di portata lorda pari o superiore a 20.000 tonnellate il cui carico sia costituito da petrolio greggio olio combustibile, combustibile pesante per motori diesel o olio lubrificante...(art. 3, punto 5 del Regolamento UE N. 530/2012 del 13 giugno 2012)

³ petroliera di portata lorda pari o superiore a 5000 tonnellate, ma inferiore alla portata lorda specificata ai punti 4 e 5

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 27 di 66</p>
---	--	-------------------------------------

le condizioni per l'esenzione dalle disposizioni della regola 20.1.3 dell'allegati I della convenzione MARPOL 79/78, possono continuare ad operare, fino alla data anniversario del varo della nave nel 2015 o fino alla data anniversario del varo della nave nel 2015 o fino alla data in cui la nave raggiunge l'età di 25 anni dalla consegna, a seconda di quale data sia anteriore.

3. Nessuna petroliera che trasporti prodotti petroliferi pesanti è autorizzata a battere la bandiera di uno Stato a mano che non sia una petroliera a doppio scafo. Nessuna petroliera che trasporti prodotti petroliferi pesanti è autorizzata, indipendentemente dalla sua bandiera, ad accedere o ad uscire da porti o terminali in mare aperto sotto la giurisdizione di uno Stato Membro, a meno che non sia una petroliera a doppio scafo.
4. Le petroliere che operano esclusivamente nei porti e nella navigazione interna possono essere esonerate dal paragrafo 3 a condizione che siano debitamente autorizzate a norma della legislazione in materia di navigazione interna.

Si precisa che la nave di produzione Firenze FPSO è già dotata di doppio scafo; per quanto riguarda i mezzi navali adibiti al trasporto dell'olio sulla terraferma, si precisa che gli stessi saranno dotati di doppio scafo completo conformemente alle disposizioni del Regolamento UE.

2.2.4.3 Decisione della commissione del 19 gennaio 2012 relativa all'istituzione del Gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività offshore nel settore degli idrocarburi (2012/C 18/07)

La politica dell'Unione è intesa a ridurre il verificarsi di incidenti gravi legati alle attività offshore nel settore degli idrocarburi e a limitarne le conseguenze, aumentando così la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento, limitando possibili interruzioni alla produzione energetica interna dell'Unione e migliorando i meccanismi di risposta in caso di incidente.

Benché l'Unione disponga già di esempi eccellenti di pratiche normative nazionali per quanto attiene all'attività offshore nel settore degli idrocarburi, al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti, la Commissione ha riconosciuto la necessità di collaborazione tra le autorità offshore come chiaramente stabilito dalle attività del North Sea Offshore Authorities Forum e dell'International Regulators Forum.

Con questa Decisione viene istituito il Gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività offshore nel settore degli idrocarburi (in appresso «il Gruppo di autorità»). Il Gruppo avrà funzione di coordinamento con le attività di altri gruppi di esperti competenti, e con la Commissione Europea per tutte le questioni connesse alla prevenzione e alla risposta agli incidenti gravi nelle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi all'interno dell'Unione, nonché, se del caso, all'esterno delle sue frontiere.

Gli obiettivi delle autorità che collaborano per evitare il verificarsi di gravi incidenti offshore, e definire le modalità di intervento in caso di tali incidenti, sono inoltre complementari agli obiettivi del gruppo di lavoro permanente sull'industria mineraria e le altre industrie estrattive, istituito a norma dell'articolo 6 della decisione 2003/C 218/01 del Consiglio, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, e sono complementari agli obiettivi di detto comitato.

Il Gruppo di autorità è composto dalle autorità degli Stati Membri competenti per la sorveglianza dell'applicazione delle norme nelle attività offshore nel settore degli idrocarburi e delle politiche connesse.

La Commissione può consultare il Gruppo di autorità su qualsiasi questione relativa ai principali rischi della prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi offshore.

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 28 di 66</p>
---	--	-------------------------------------

2.4.3 Condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi - Direttiva 94/22/CE

La Direttiva 94/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30/05/1994, regola i diritti e i doveri di ogni Stato europeo nell'ambito delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Nello specifico, ogni Stato Membro della Comunità Europea, all'interno del proprio territorio di competenza, ha il diritto di definire, mediante procedura autorizzativa, così come definita all'art. 3, le aree da rendere disponibili alle suddette attività e gli enti addetti all'accesso e all'esercizio delle varie attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione agli enti interessati, deve specificare il tipo di autorizzazione, l'area o le aree geografiche che sono oggetto di domanda e la data ultima proposta per il rilascio dell'autorizzazione.

2.4.4 Norme Europee per il mercato interno del gas - Direttiva 2003/55/CE

Il mercato interno del gas a livello europeo è regolato dalla Direttiva 2003/55/CE. La direttiva garantisce l'accesso ai sistemi di trasporto e distribuzione, enunciando il diritto di accesso non discriminatorio da parte di terzi alle reti di trasporto e di distribuzione, nonché agli impianti di gas naturale liquefatto (GNL). Peraltro ciò non impedisce la stipulazione di contratti a lungo termine, in quanto conformi alle norme sulla concorrenza della Comunità. Gli Stati sono tenuti a mettere a punto condizioni di concorrenza eque, per evitare i rischi di posizione dominante, in particolare degli operatori storici, e i comportamenti predatori.

A partire dal 1° luglio 2004, sono i consumatori industriali a poter scegliere liberamente il fornitore di gas e, dal 1° luglio 2007, i privati. In ogni Stato membro vengono nominati i gestori delle reti di trasporto e delle reti di distribuzione, incaricati della gestione, della manutenzione e dello sviluppo degli impianti di trasporto e di distribuzione, di stoccaggio e di gas naturale liquefatto.

Essi sono sottoposti ad obblighi analoghi a quelli già considerati per i soggetti che operano nel campo dell'energia elettrica. In particolare, per quanto riguarda la creazione di un regime di concorrenza, i gestori delle reti non possono favorire talune imprese, in particolare quelle ad esse eventualmente connesse. Anche in questo caso, quindi, quando le imprese sono integrate verticalmente, le attività di trasporto e di distribuzione devono essere separate sul piano giuridico e funzionale dalle altre attività, come le attività di approvvigionamento e fornitura, senza che ciò implichi, tuttavia, lo scorporamento della proprietà. La direttiva prevede norme minime comuni per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori (fra cui diritto di cambiare fornitore, trasparenza delle condizioni contrattuali, informazioni generali, meccanismi di soluzione delle controversie) e vigila per garantire una protezione adeguata dei consumatori vulnerabili.

Ogni Stato membro è tenuto a nominare un regolatore indipendente, incaricato di controllare in primo luogo il rispetto del principio di non discriminazione, il livello di trasparenza e di concorrenza, le tariffe e i metodi utilizzati per calcolarle. Tali autorità di regolamentazione sono responsabili anche della soluzione delle controversie.

2.5 NORMATIVA NAZIONALE DI SETTORE

Gli strumenti normativi di rilevanza nazionale, selezionati per la loro attinenza col progetto in esame sono:

- il Piano Energetico Nazionale (PEN), che dal 1988 ad oggi ha fornito le principali linee guida per la gestione del settore energetico italiano, fissandone gli obiettivi energetici di lungo termine (oltre a diverse leggi successive di attuazione);

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 29 di 66</p>
--	--	-------------------------------------

- la Conferenza Nazionale per l’Energia e l’Ambiente, che ha definito un nuovo approccio nella politica energetico-ambientale;
- la Carbon Tax, che costituisce il principale strumento fiscale italiano per l’incentivazione all’utilizzo di prodotti energetici la cui combustione provoca una minore emissione di gas serra;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 (Legge Marzano), che prevede il riordino del settore energetico nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", che introduce alcune modifiche alla Legge 239/2004 in merito alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi a mare e in terraferma;
- Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 "*Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale*";
- Decreto Direttoriale 22 marzo 2011 "*Procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011*".

2.5.1 Piano Energetico Nazionale

Il 10 agosto 1988 è stato approvato il Piano Energetico Nazionale (PEN) che ha fissato gli obiettivi di lungo periodo della politica energetica in Italia, basati principalmente sul risparmio energetico e sulla riduzione della dipendenza energetica dall'estero. Tutti gli strumenti normativi in ambito energetico successivi al 1988 hanno perseguito ed integrato le indicazioni contenute in tale atto.

Nonostante il PEN sia un documento ormai datato ed in attesa di aggiornamento, soprattutto in considerazione dei grandi cambiamenti nel quadro istituzionale e nel mercato economico italiano, anche per effetto della crescente importanza ed influenza di una comune politica energetica a livello europeo, rimangono tuttavia pienamente attuali gli obiettivi e le priorità energetiche di lungo periodo da esso individuati.

In particolare, il piano individua e promuove i seguenti aspetti:

- competitività del sistema produttivo e sviluppo delle risorse nazionali;
- riduzione della dipendenza dall'estero;
- diversificazione delle fonti e delle provenienze geopolitiche;
- uso razionale dell'energia;
- protezione dell'ambiente e della salute dell'uomo;
- risparmio energetico.

La manovra economica 2009-2011 fa presente la necessità di definire un nuovo Piano Energetico Nazionale (PEN) la cui strategia dovrebbe essere orientata verso più direzioni tra cui:

- diversificazione delle fonti energetiche;
- efficienza energetica.

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 30 di 66</p>
---	--	-------------------------------------

La messa in produzione di un giacimento *offshore* per l'estrazione di olio è pertanto coerente con gli obiettivi strategici della politica energetica nazionale in quanto aumenta lo sviluppo delle risorse nazionali e la diversificazione delle provenienze delle fonti energetiche.

In attuazione del PEN, la Legge No. 9 del 9 gennaio 1991 *“Norme per l’attuazione del Nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, auto produzione e disposizioni fiscali”*, disciplina appunto il settore idroelettrico, geotermico, degli idrocarburi, incentivando l’auto-produzione di energia elettrica e la realizzazione di nuovi elettrodotti.

Con tale legge vengono introdotte una serie di agevolazioni finanziarie per incentivare lo sviluppo di tecnologie, processi e prodotti innovativi a ridotto tenore inquinante e a maggior sicurezza ed efficienza energetica nel settore della lavorazione, trasformazione, raffinazione, vettoriamento e stoccaggio delle materie prime energetiche, allo scopo di promuovere il risparmio energetico e la salvaguardia ambientale. In particolare, la legge riporta:

- norme per gli impianti idroelettrici e per gli elettrodotti (Titolo I, articoli 1 e 2);
- norme relative al settore degli idrocarburi e della geotermia, con particolare riferimento a:
 - **ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale (Titolo II, Capo I, articoli da 3 a 14),**
 - ricerca e coltivazione geotermica (Titolo II, Capo II, art. 15),
 - nuove norme in materia di lavorazione di oli minerali e autorizzazione di opere minori (Titolo II, Capo III, articoli da 16 a 19),
 - norme per gli autoproduttori e per le imprese elettriche degli Enti Locali (Titolo III, articoli da 20 a 24),
 - disposizioni fiscali (Titolo IV, articoli da 25 a 32),
 - disposizioni finanziarie e finali (Titolo V, articoli da 33 a 35).

In base all’art. 2, Comma 3 della Legge No. 9/91 le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono sottoposte all’applicazione della procedura di VIA. Negli articoli da 3 a 9 (in modifica alla L. 613/67 e come modificato dal D.Lgs. 625/96) viene invece disciplinata la concessione dei relativi permessi, per opere sulla terraferma, nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale.

Con riferimento al progetto Aquila, la disciplina relativa alle concessioni di coltivazione è riportata all’art. 9 della Legge. In particolare, al comma 1 del suddetto articolo, è stabilito che *“al titolare del permesso che, in seguito alla perforazione di uno o più pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi è accordata la concessione di coltivazione se la capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto”*.

Come già previsto all’art. 6, comma 11 per i permessi di ricerca, anche alle concessioni di coltivazione si applica lo stesso criterio di revoca dei permessi qualora sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale o archeologico-monumentale, anche su istanza di pubbliche amministrazioni o di associazioni di cittadini ai sensi dell’art. 2 della Legge 7 agosto 1990, No. 241.

Inoltre, la Legge stabilisce che l’area della concessione sia tale da consentire *“il razionale sviluppo del giacimento scoperto”* e che *“all’istanza di concessione venga allegato il programma di sviluppo del giacimento stesso”*. Su richiesta dei titolari dei permessi, può essere accordata un’unica concessione di coltivazione su un’area ricadente su due o più permessi adiacenti, qualora ciò corrisponda alle esigenze di razionale sviluppo del giacimento scoperto. Per le stesse esigenze, la concessione può estendersi ad aree non coperte da vincolo minerario.

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale "Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 31 di 66</p>
---	---	-------------------------------------

2.5.2 Conferenza Nazionale per l'Energia e l'Ambiente

Nel novembre del 1998 si è tenuta a Roma la "Conferenza Nazionale sull'Energia e l'Ambiente", che ha costituito un passo importante nella definizione del nuovo approccio alla politica energetico-ambientale.

A partire dalla definizione del PEN, a livello Nazionale si è sviluppato un progressivo approccio di tipo integrato tra aspetti energetici e problematiche ambientali. Si è infatti iniziato ad associare alle finalità prettamente energetiche (sicurezza degli approvvigionamenti, valorizzazione delle risorse nazionali, competitività del settore), anche obiettivi prettamente ambientali quali la salvaguardia dell'ambiente locale e globale, il miglioramento del rendimento anche attraverso la limitazione degli sprechi e la razionalizzazione dell'uso delle risorse.

Un ulteriore importante cambiamento segnato dalla Conferenza riguarda il passaggio da una politica energetica di tipo comando-controllo ad una di tipo partecipativo che favorisce la convergenza degli interessi individuali verso quelli collettivi, necessaria premessa per la sottoscrizione di accordi volontari, settoriali o specifici che costituiscono il principale nuovo strumento della politica energetica attuale. Il "Patto per l'Energia e l'Ambiente", sottoscritto a Roma durante tale Conferenza, che ha appunto come interlocutori le amministrazioni centrali e locali, le parti sociali, gli operatori e gli utenti, individua le regole e gli obiettivi generali di un costruttivo ed innovativo rapporto tra le parti in sei indirizzi prioritari che inquadrano il percorso attuativo della nuova politica energetica:

- cooperazione internazionale;
- apertura della concorrenza del mercato energetico;
- coesione sociale;
- concertazione;
- competitività, qualità, innovazione e sicurezza;
- informazione e servizi.

In tale contesto, il progetto di coltivazione del giacimento Aquila, con le modalità tecniche ed operative adottate da eni, risulta pienamente coerente con quanto sancito dalla Conferenza in quanto unisce al migliore sfruttamento delle risorse esistenti, la salvaguardia dell'ambiente.

2.5.3 Carbon Tax

La Carbon Tax è uno strumento fiscale introdotto con la Legge Finanziaria del 1999 (Legge 448/1998) che prevede una diversificazione della pressione fiscale sui combustibili fossili in relazione al quantitativo di anidride carbonica equivalente (o dei gas ad effetto serra) emesso durante il processo di combustione.

La logica del nuovo tributo è quella di incentivare l'uso di prodotti energetici a basso contenuto di gas serra o di emissioni equivalenti di CO₂ (per es. da combustione da metano e di petrolio) rispetto a quelli ad alto contenuto (da combustione del carbone) coerentemente all'impegno sottoscritto dal governo italiano a Kyoto sulla riduzione delle emissioni di gas serra.

Oltre alla già citata incentivazione all'uso di combustibili che riducano le emissioni dei gas serra, obiettivi della Carbon Tax sono l'incentivazione di iniziative volte ad elevare l'efficienza energetica e l'implementazione delle fonti energetiche rinnovabili.

La Carbon Tax rappresenta un approccio innovativo ed in sintonia con una possibile riforma "verde" dell'intero sistema fiscale. Il nuovo sistema di tassazione stabilisce, infatti, aliquote obiettivo per le accise sugli oli minerali, differenziate a seconda del prodotto energetico e del settore di utilizzo dello stesso (maggiormente penalizzanti per i prodotti a maggior emissione di CO₂ equivalente).

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale "Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 32 di 66</p>
---	---	-------------------------------------

2.5.4 Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici

Con la Legge 443/2001 (nota come "Legge Obiettivo"), il Governo ha il compito di *"individuare infrastrutture pubbliche e private ed insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese"* (art. 1, comma 1 come sostituito dall'art. 13, comma 3 della Legge n. 166/02, e poi modificato dall'art. 4, comma 151, della Legge n. 350/03).

In tale contesto, è stata data delega al Governo (art. 1, comma 2) *"di definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 (...) introducendo un regime speciale in deroga (...), nel rispetto di determinati principi e criteri direttivi (lettere da "a" ad "o") (...)"*.

L'individuazione di tali infrastrutture ed insediamenti strategici avviene attraverso un programma predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (d'intesa con i Ministeri competenti, le Regioni o le Province autonome interessate, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza Unificata) da inserire nel documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti.

Per quanto riguarda il settore energetico, ed in particolare le infrastrutture strategiche nel settore idrocarburi, con la Delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, è stato approvato il *"Primo programma delle Infrastrutture strategiche"* che individua come strategici per il Paese lo **sviluppo del settore upstream della ricerca e coltivazione di idrocarburi**.

Per contrastare il calo della produzione nazionale, risulta quindi essere di particolare importanza ***"la realizzazione di infrastrutture per la coltivazione di idrocarburi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, per la messa in produzione di nuovi giacimenti, ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti e per ridurre la dipendenza energetica dall'estero"*** (Allegato 4, delibera CIPE n. 121/01).

2.5.5 Legge 23 agosto 2004, n. 239 (Legge Marzano)

Dopo la redazione del Piano Energetico Nazionale e la Conferenza Nazionale per l'Energia e l'Ambiente, la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"* ha fornito un ulteriore impulso alla definizione della politica energetica italiana avviando un complessivo rinnovo della gestione del settore dell'energia.

Tale riforma modifica il quadro normativo di riferimento, fino ad allora definito dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie sull'apertura dei mercati (D.Lgs. n. 79/1999 e s.m.i per l'energia elettrica e D.Lgs. n. 164/2000 e s.m.i. per il gas) ed introduce i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione tra Stato, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, le Regioni e gli Enti Locali.

In particolare, le principali linee di intervento previste sono:

- la ripartizione delle competenze dello Stato e delle Regioni, in relazione alle modifiche introdotte dalla riforma del Titolo V della Costituzione, con l'indicazione dei principi fondamentali per la legislazione regionale nel settore;
- il completamento della liberalizzazione dei mercati energetici, al fine di promuovere la concorrenza e ridurre i prezzi;
- l'incremento dell'efficienza del mercato interno, attraverso procedure di semplificazione ed interventi di riorganizzazione del settore;

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 33 di 66</p>
---	--	-------------------------------------

- l'aumento della diversificazione delle fonti energetiche, anche a tutela della sicurezza degli approvvigionamenti e dell'ambiente.

Con riferimento al progetto proposto, nel seguito sono riportati alcuni degli obiettivi della Legge (costituita da un unico articolo con 121 commi), così come indicati al Comma 3 (Obiettivi generali di politica energetica del Paese) della Legge stessa:

- *lettera e)* perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse;
- ***lettera g)* valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente.**

Nel seguito del Paragrafo vengono integralmente riportati i commi che contengono indicazioni aventi specifico riferimento alle attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi:

- *comma 2): “Le attività del settore energetico sono così disciplinate”, lettera c):* le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;
- *comma 7):* sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrative. In particolare, *lettera n):* le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, sono adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate;
- *comma 62):* Il Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell'Interno, con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano.

I commi dal 77 all'82 della Legge Marzano sono stati modificati dal comma 34 dell'art. 27 della Legge 23 luglio 2009, No. 99 “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”. In particolare, per quanto concerne le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi a mare, i commi sono stati modificati come segue:

- *comma 79)* Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi;
- *comma 80)* L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente;
- *comma 81)* Nel caso in cui l'attività di prospezione di cui al comma 79 non debba essere effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 34 di 66</p>
---	--	-------------------------------------

tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa è sottoposta a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

- *comma 82*):
 - Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
 - *Bis*) Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica,
 - *Ter*) La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attività preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia è competente ad autorizzare,
 - *Quarter*) La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi della legislazione vigente,
 - *Quinquies*) Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82-quater ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-ter, è indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volontà,
 - *Sexies*) Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia.

Secondo il *comma 112* della Legge Marzano, rimangono a carico dello Stato le spese relative alle attività svolte dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia per la prevenzione e l'accertamento degli infortuni e la tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia mineraria, nonché per i controlli di produzione e per la tutela dei giacimenti.

In sintesi, le leggi descritte nel presente paragrafo, promuovono la valorizzazione delle risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente.

2.5.6 Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 e Decreto Direttoriale 22 marzo 2011

Con D.M. 04/03/2011 viene approvato il “Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale”.

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 35 di 66</p>
--	--	-------------------------------------

Tale Decreto, abroga il precedente D.M. 26/04/2010 e, come stabilito dall'art. 1, definisce, nell'ambito delle competenze del Ministero dello Sviluppo Economico, *“le modalità di conferimento dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, nonché di esercizio delle attività nell'ambito degli stessi titoli minerari”*. Il Decreto si applica ai titoli minerari vigenti, ai procedimenti in corso o attivati successivamente alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U. n. 65 del 21/03/2011).

In particolare il D.M. 04/03/2011, al Capo II, art. 3, comma 5 definisce il procedimento di rilascio della concessione di coltivazione conferita con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, del D.P.R. 484/1994 e dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 625/1996, d'intesa, per i titoli in terraferma, con la Regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n) della Legge 239/2004, secondo le modalità stabilite con Decreto Direttoriale del 23/03/2011. La concessione di coltivazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, disciplinato dall'articolo 1 comma 82 ter – 82 quinquies della Legge 239/2004.

Il Decreto Direttoriale del 22/03/2011 stabilisce le procedure operative di attuazione del D.M. 4/03/2011 e le modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, dello stesso decreto ministeriale.

2.6 PRINCIPALI STRUMENTI NORMATIVI

Il presente paragrafo contiene una breve disamina delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti da applicarsi nelle varie fasi di sviluppo del progetto del Campo “Aquila”.

Tutte le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi svolte sul territorio della Repubblica Italiana devono essere condotte in conformità alle normative vigenti specifiche del settore e alle normative in materia di salute e sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente. In particolare, un elenco indicativo ma non esaustivo delle normative di riferimento è riportato nella seguente **Tabella 2-6**.

Tabella 2-6: normativa di riferimento	
PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI	
R.D. n. 1443 del 29/07/1927 e successive modifiche ed integrazioni (Legge Mineraria)	“Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno”.
D.P.R. n. 886 del 24/05/1979 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 758 del 19/12/1994 e dal D.Lgs. n. 624 del 25/11/1996)	“Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”.
D.Lgs. n. 624 del 25/11/1996	“Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”.
Legge n. 6 del 11/01/1957 e successive modifiche ed integrazioni	“Ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”.



Tabella 2-6: normativa di riferimento

D.P.R. n. 128 del 09/04/1959 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 624 del 25/11/1996)	"Norme di polizia delle miniere e cave".
Legge n. 613 del 21/07/1967 e successive modifiche ed integrazioni	"Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla L. 11 gennaio 1957, numero 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi".
D.P.R. n. 886 del 24/05/1979 e successive modifiche ed integrazioni	"Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale".
D.P.R. n. 484 del 18/04/1994 e successive modifiche	"Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o di ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare".
D.Lgs. n. 625 del 25/11/1996 e successive modifiche ed integrazioni	"Attuazione della Direttiva 94/22 CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi".
SVILUPPO ENERGETICO E TUTELA AMBIENTALE	
R.D. n. 327 del 30/03/1942 e successive modifiche ed integrazioni	"Codice della Navigazione".
D.P.R. n. 328 del 15/02/1952 e successive modifiche ed integrazioni	"Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)".
Legge n. 9 del 9/01/1991 e successive modifiche ed integrazioni	"Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali".
D.M. del 30/05/1997	"Elenco delle norme armonizzate adottate ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459: "Regolamento per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle medesime".
D.M. del 12/03/1998	"Elenco riepilogativo di norme armonizzate adottate ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, concernente: 'Regolamento per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine".
Legge n. 239 del 23/08/2004 (Legge Marzano) e successive modifiche ed integrazioni	"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".



Tabella 2-6: normativa di riferimento

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare modifiche introdotte dall'ultimo aggiornamento del 18/07/2012)	"Norme in materia ambientale".
Decisione CEE/CEEA/CECA n. 589 del 18/07/2007 (2007/589/CE) e successive modifiche ed integrazioni (Decisione 2010/345/CE)	"Decisione della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio".
Decisione CEE/CEEA/CECA n. 73 del 17/12/2008 (2009/73/CE)	"Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di protossido di azoto".
Legge n. 99 del 23/07/2009 e successive modifiche ed integrazioni	"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".
SALUTE E SICUREZZA	
Legge n. 791 del 18/10/1977 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. n. 626 del 25/11/1996)	"Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione" (Direttiva Bassa Tensione).
D.P.R. n. 886 del 24/05/1979 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. n. 624 del 25/11/1996 e D.Lgs. n. 758 del 19/12/1994)	"Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale".
D.M. 16 Febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni (D.M. 27/03/1985 e D.M. 30/10/1986)	"Modificazioni del Decreto Ministeriale 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi".
D.P.R. n. 447 del 6/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni	"Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di sicurezza degli impianti".
D. Lgs. n. 626 del 25/11/1996 e successive modifiche	"Attuazione della direttiva 93/68/CEE, in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione" (Direttiva Bassa Tensione).
D.Lgs. n. 624 del 25/11/1996 e successive modifiche	"Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee".
D.P.R. n. 126 del 23/03/1998	"Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva" (ATEX 95).

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 38 di 66</p>
--	--	-------------------------------------

Tabella 2-6: normativa di riferimento	
D.Lgs. n. 93 del 25/02/2000 e successive modifiche	“Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione” (PED)
D.M. 31/05/2001	“Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”.
D.M. 30/09/2002	"Secondo elenco riepilogativo di norme armonizzate, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, concernente l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”.
D.M. n. 388 del 15/07/2003 e successive modifiche ed integrazioni	“Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”.
D.M. n. 329 del 01/12/2004	“Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93”.
D.M. 21/03/2005	"Terzo elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”.
D. Lgs. n. 195 del 10/04/2006	“Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)”.
D.M. n. 37 del 22/01/2008 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare modifiche introdotte dal D.L. n. 112 del 25/06/2008 e dal D.M. 19/05/2010)	“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.
D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106 del 03/08/2009)	“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
D.Lgs. n. 17 del 27/01/2010 (che abroga il D.P.R. n. 459 del 24/07/1996 – Direttiva macchine)	“Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori” (nuova direttiva macchine).

Si fornisce di seguito una descrizione dei punti principali delle normative più rilevanti che regolamentano l'esecuzione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a livello nazionale (R.D. 1443/1927, D.P.R. 886/1979, D.Lgs. 624/1996).

 eni S.p.A. Exploration & Production Division	Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2	Capitolo 2 Pag. 39 di 66
---	---	-----------------------------

2.6.1 Regio Decreto 29 luglio 1927 n. 1443

A livello nazionale, la principale norma di riferimento risulta essere la cosiddetta “Legge Mineraria” (Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 “*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno*” e s.m.i.) che classifica le attività estrattive e regola gli aspetti autorizzativi per la concessione dei permessi di ricerca e coltivazione di cave e miniere e per la cessazione delle attività. Sulla base delle caratteristiche merceologiche delle sostanze oggetto dell’attività, tale norma suddivide le attività estrattive in due categorie: attività delle miniere e attività di cava. Nella **Tabella 2-7**, per ciascuna delle due categorie, sono riportate le principali sostanze oggetto di attività di estrazione.

Tabella 2-7: sostanze oggetto di attività estrattiva suddivise per categoria	Categoria
Minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se impiegati direttamente	Miniera
Grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bitumose	
Fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1.630 °C	
Pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche	
Sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas	
Torbe	Cava
Materiali per costruzioni edilizie, stradali e idrauliche	
Terre coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti	
Altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria	

Come riportato in **Tabella 2-7**, l'estrazione di combustibili liquidi e gassosi, oggetto di studio, rientra tra le attività della categoria delle miniere, soggetta alla sopracitata “Legge Mineraria”.

2.6.2 Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 (coordinato al D.Lgs. 624/96)

Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 si presenta come una “*Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, No. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale*” (G.U. 26 aprile 1980, No. 114, suppl. ord.) e regola le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi *onshore* e *offshore* in termini di sicurezza degli impianti e salvaguardia ambientale.

Il DPR 886/79 è stato modificato dal D.Lgs. n. 624, 1996 “*Attuazione della Direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della Direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee*” e dal D.Lgs. n. 758 del 1994 “*Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro*”.

Le suddette norme intendono salvaguardare lo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi, tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, prevenire l'inquinamento dell'aria, del mare, del fondo e del sottofondo

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 40 di 66</p>
---	--	-------------------------------------

marini, evitare impedimenti ingiustificati alla navigazione marittima ed aerea ed alla pesca, danni o pericoli alla fauna e flora marina, a condotte, cavi ed altri impianti sottomarini esistenti.

Tutte le attività sopra riportate sono soggette alle disposizioni contenute nel DPR 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i. relativo alla polizia delle miniere e delle cave e alle altre leggi e regolamenti dello Stato in materia di prevenzione incendi, sicurezza ed igiene del lavoro, e restano in vigore per quanto non modificato o disposto dal Decreto del 24 maggio 1979, n. 886.

In particolare, il D.P.R. 886/79, specifico per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi *offshore*, è strutturato in sette titoli dei quali, di seguito, si evidenziano solo quelli pertinenti con l'intervento proposto e vengono pertanto trattati con maggior dettaglio.

- Titolo I – “Disposizioni generali”: definisce le competenze relative ai controlli, all'accesso ai lavori, alle denunce di esercizio nelle fasi di prospezione, ricerca e coltivazione, e le responsabilità affidate al comandante e al capo piattaforma;
- Titolo II - “Sicurezza nelle operazioni di prospezione”: definisce le procedure per l'autorizzazione delle operazioni di prospezione, la stesura del programma lavori, la documentazione da tenere in fase esecutiva, i mezzi di salvataggio e i dispositivi di protezione individuale necessari ai fini della sicurezza, le norme da osservare per l'utilizzo di esplosivi;
- Titolo III “Sicurezza nelle Operazioni di Perforazione”

Nel Titolo III, Capo II “*Postazione delle Unità di Perforazione*” viene ampiamente trattata la fase di ubicazione (art. 23) dell'unità di perforazione e indagine preliminare (art. 24).

Nell'art.23 viene evidenziato come la selezione dell'ubicazione debba essere tale da non interferire con rotte di navigazione obbligate (specie quelle di accesso ai porti) e da non causare restrizioni indebite ad interessi acquisiti da parte di terzi.

In particolare “il Titolare del permesso o della concessione di coltivazione, almeno otto giorni prima della messa in postazione dell'unità di perforazione, deve darne comunicazione al Dipartimento Militare Marittimo ed alla Capitaneria di Porto competenti, specificando le coordinate geografiche oltre a comunicare preventivamente la data dell'arrivo in postazione”.

Nell'art. 24 viene definita la necessità di effettuare un'indagine preliminare con l'ausilio di sistemi ottici, acustici e magnetici, prima della messa in postazione dell'unità di perforazione, al fine di accertare la topografia e la natura litologica del fondo marino; l'ubicazione di eventuali opere ed impianti fissi sottomarini; l'eventuale presenza di relitti o proiettili inesplosi; l'esistenza di circostanze geologiche o tettoniche che possano far presumere una situazione di pericolo.

Nell'art. 28 viene definita “*Zona di Sicurezza*” la porzione di mare intorno alle piattaforme fisse e mobili in cui è proibito l'accesso a navi ed aerei non autorizzati. La zona di sicurezza è fissata con ordinanza dalla capitaneria di porto. Nel caso in esame, essendo la localizzazione di detta zona prevista in prossimità della linea di confine con la piattaforma continentale di Stato frontista, la Norma specifica che la zona di sicurezza sia stabilita in accordo con lo Stato frontista stesso.

Nel Titolo III, Capo III “*Sicurezza dell'unità di perforazione e degli Impianti a bordo*”, vengono disciplinate le regole per la realizzazione degli alloggi e le principali prescrizioni relative ad apparecchiature ed impianti. In particolare, sulle unità di perforazione viene classificata come area “pericolosa” una zona definita da un cerchio avente il raggio di 10 m orizzontali misurati sul piano di sonda dal centro del pozzo, estesa in senso verticale per 9 m sotto il piano di sonda e per 3 m al di sopra del piano di sonda stesso. Viene inoltre classificata “pericolosa” la zona in un raggio di almeno 3 metri intorno a vibrovagli, vasche, canali di scorrimento ed ogni altra installazione aperta impiegata per la circolazione del fango (art. 37). Le prescrizioni da adottare in tali zone sono invece elencate all'art. 38.

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 41 di 66</p>
--	--	-------------------------------------

Nel Titolo III, Capo X “*Condotta dei lavori e prevenzione degli inquinamenti*” vengono fornite alcune disposizioni volte a minimizzare la possibilità di generare inquinamenti in mare. In particolare, ai sensi dell’art. 60 deve essere posta la massima cura nella perforazione del pozzo e principalmente nella circolazione del fango per evitare immissioni improprie in mare. I pozzi completati devono essere dotati di valvola di intercettazione per porre automaticamente in sicurezza il pozzo nell’eventualità che la parte emergente dello stesso sia asportata o danneggiata. Inoltre devono essere adottate misure e sistemi di contenimento idonei ad evitare scarichi accidentali di inquinanti in atmosfera o in mare (art. 61). Nel caso si verificassero comunque versamenti accidentali, si dovrà intervenire immediatamente per rimuovere o rendere innocue le sostanze inquinanti e a tal fine su ciascuna piattaforma, sulle navi-appoggio ed in terraferma dovranno sempre essere disponibili le attrezzature e le scorte necessarie a garantire tali interventi (art. 61).

L’art. 62 vieta lo scarico in mare di fanghi di perforazione a base oleosa, idrocarburi liquidi erogati da pozzo in occasione di prove di strato e di produzione, liquami oleosi di sentina, olio esausto dei motori e detriti di perforazione (*cuttings*) derivanti da perforazioni eseguite con l’impiego di fanghi a base oleosa o provenienti da strati mineralizzati ad olio, se non preventivamente sottoposti a lavaggio. Nel caso in cui i prodotti sopra elencati siano associati ad acqua, è consentito lo scarico in mare della parte acquosa non inquinante, previa separazione dei due tipi di fluido mediante idonea attrezzatura, purché la concentrazione di idrocarburi sia inferiore a 50 ppm. E’ invece in ogni caso vietato lo scarico in mare di rifiuti solidi non degradabili (contenitori, sacchi di plastica, scatolame, bottiglie ecc.).

- Titolo IV “Sicurezza degli impianti di produzione e delle condotte di trasporto degli idrocarburi”

Al Capo II, art. 78 e 79 del Titolo IV vengono trattati nel dettaglio gli aspetti legati agli impianti di produzione e alle condotte sottomarine ad esso relative. In particolare, viene esplicitamente indicato che le teste pozzo e gli altri impianti di produzione collocati sul fondo marino, i serbatoi di stoccaggio sottomarini, le tubazioni rigide o flessibili di collegamento con gli impianti sottomarini di produzione e di stoccaggio predetti e le installazioni di superficie, con i relativi dispositivi di giunzione, devono rispondere ai requisiti di resistenza e di perfetta tenuta, in relazione alle particolari condizioni operative. Devono inoltre essere protetti contro le corrosioni, le azioni delle correnti e degli altri fattori ambientali. Lo stesso si applica alle condotte sottomarine per il trasporto a distanza degli idrocarburi prodotti dal sottofondo marino. L’installazione degli impianti e delle condotte è disciplinata dalle disposizioni del codice della navigazione.

I successivi Titolo V “*Disposizioni Transitorie e Comuni*”, Titolo VI “*Diffide - Denunce - Interventi Amministrativi vari - Ricorsi*” e Titolo VII “*Disposizioni Penal*” concludono il Decreto.

Alcuni articoli del D.P.R. 886/79 sono stati abrogati dai nuovi articoli del D.Lgs. 624/1996 “*Attuazione della Direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della Direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee*” e del D.Lgs 758/1994 “*Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro*”.

In particolare, le disposizioni soppresse dal D.Lgs. 624/96, di seguito riportato, sono gli articoli 10, 11, 41, 50 e 51 ed i commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’art. 75.

2.6.3 Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624

Il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 ha per oggetto l’“*Attuazione della Direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della Direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee*”.

In riferimento al progetto proposto, il Decreto si applica alle “*attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato*” (art.1, c. e).

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 42 di 66</p>
---	--	-------------------------------------

Nel Titolo I del Decreto sono riportate le disposizioni generali relative al campo di applicazione, agli obblighi del datore di lavoro, alle norme generali in materia di documentazione e infortuni, alle caratteristiche tecniche e verifiche periodiche di attrezzature ed impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici, agli obblighi di manutenzione, alle disposizioni tecniche in materia di esplosivi, illuminazione dei luoghi di lavoro, vie di emergenza ecc. In particolare, all'interno del Capo III – Norme generali, l'art. 27 descrive le procedure da seguire per la denuncia di infortuni in mare.

Con riferimento al progetto proposto, le norme in materia di sicurezza e di salute applicabili specificamente alle attività estrattive condotte mediante perforazione sono trattate nel Titolo III, al Capo I (*Norme comuni applicabili alle attività in terraferma ed in mare*) e Capo III (*Norme applicabili alle sole attività in mare*).

Nel Capo I vengono pertanto definite le condizioni per l'autorizzazione alla perforazione, la descrizione dei sistemi di protezione necessari, le attività per il controllo dei pozzi, tra cui il controllo del fango e le misure di emergenza in caso di eruzione incontrollata.

Vengono, inoltre, fornite prescrizioni per la cementazione, la circolazione del fango o di altri fluidi di perforazione, il monitoraggio della concentrazione di sostanze nocive o potenzialmente esplosive, soprattutto idrocarburi gassosi ed idrogeno solforato e l'uso di esplosivi nelle operazioni di perforazione.

Nel Capo III vengono definite le misure di prevenzione incendi, le disposizioni per l'evacuazione ed il salvataggio, la movimentazione degli elicotteri e le disposizioni degli eventuali alloggi.

2.7 IL REGIME VINCOLISTICO SOVRAORDINATO

Di seguito si propone una lettura sintetica del regime vincolistico sovraordinato, incidente sul territorio di interesse e per le attività in progetto.

Lo studio ha riguardato la costa e le acque marine territoriali italiane nel tratto di mare interessato dal progetto “Aquila - Phase 2”, ubicato nell'off-shore Adriatico Meridionale, a circa 40 km ad Est della costa pugliese di Brindisi (BR), e ha permesso l'analisi dei seguenti vincoli e delle aree di ripopolamento o di tutela biologica eventualmente insistenti:

- Zone marine a parco (Legge 979/1982, art. 31);
- Zone costiere facenti parte di aree naturali protette o soggette a misura di salvaguardia ai sensi della Legge 394/1991;
- Zone archeologiche marine (ex Legge 1089/39);
- Aree vincolate in base a specifiche Ordinanze emesse dalle Capitanerie di Porto competenti;
- Zone costiere interessate da Siti della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale);
- Zone costiere interessate da “Important Bird Area (IBA)”;
- Zone costiere interessate da Zone Umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar, 1971);
- Aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..
- Zone marine di ripopolamento (Legge 41/82);
- Zone marine di tutela biologica (Legge 963/1965 e s.m.i.);

Il regime vincolistico è stato verificato mediante la consultazione dei seguenti siti web ufficiali:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – SITAP;

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 43 di 66</p>
--	--	-------------------------------------

- Sovrintendenze dei Beni Archeologici;
- Portale cartografico nazionale (PCN) – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Portale Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Regione Puglia;

e per mezzo di informazioni reperite telefonicamente dalla Capitaneria di Porto di Brindisi.

Con l’entrata in vigore dell’aggiornamento del 18/07/2012 del D.Lgs. 152/2006 sono state apportate modifiche in particolare, per quanto di interesse per il progetto in esame, nella Parte Seconda, all’art. 6 comma 17 relativo alla disciplina delle attività di ricerca, di prospezione, nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, al fine di tutelare al meglio l’ambiente e l’ecosistema naturale. In particolare, il nuovo disposto normativo sancisce il divieto delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9, nelle seguenti aree:

- nelle zone comprese all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali,
- nelle zone di mare poste entro 12 miglia marine dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale,
- nelle zone di mare poste entro 12 miglia marine dal perimetro esterno delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali,

fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 (ovvero dal 26-08-2010) ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.

Si ricorda che l’area della concessione F.C 2.AG è ubicata ad una distanza minima di circa 31 km (circa 17 miglia nautiche) dalla costa e quindi sia i pozzi AQ2 e AQ3, che la nave di produzione Firenze FPSO, e le relative utilities di collegamento, sono posti a distanza ancora maggiori (minimo 40 km). Pertanto, si può anticipare e visualizzare in **Allegato 2.1** che non si verificano interferenze delle attività in progetto con le zone tutelate a qualsiasi titolo presenti sulle coste Pugliesi. Come si descriverà nei paragrafi a seguire, inoltre, l’area di progetto non interferisce neanche con aree marine protette a qualsiasi titolo per scopi di tutela ambientale, né con la fascia di 12 miglia dalla costa e dal perimetro esterno delle stesse presenti nel tratto di mare considerato.

2.7.1 Aree Naturali Protette

La Legge Quadro del 6 dicembre 1991, n. 394 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l’Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette.

Attualmente il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue (Fonte: Portale del Ministero dell’Ambiente):

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale "Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 44 di 66</p>
---	---	-------------------------------------

- **Parchi Nazionali:** costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
- **Parchi naturali regionali e interregionali:** costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
- **Riserve naturali:** costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.
- **Zone umide di interesse internazionale:** costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.
- **Altre aree naturali protette:** aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.
- **Aree di reperimento terrestri e marine:** indicate dalle leggi 394/91 e 979/82, che costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.

Nel seguito vengono descritte le aree naturali protette eventualmente presenti nel tratto di mare e, per completezza di trattazione, sebbene le attività in progetto si svolgano a circa 40 km dalla costa, anche quelle presenti nel tratto costiero pugliese prospiciente l'area della Concessione F.C 2.AG.

2.7.1.1 Aree marine e terrestri istituite a Parco Nazionale (L. 394/91)

L'elenco ufficiale dei Parchi Nazionali istituiti ai sensi della L. 349/91 è stato estrapolato dal portale del Ministero dell'Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare (cfr. **Figura 2-12**) e dal Portale della Regione Puglia.

In particolare, la Legge 939/1982 e s.m.i. "*Disposizioni per la difesa del mare*" rappresenta il piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino; in particolare, già l'art.1 afferma che "*il piano delle coste indirizza, promuove e coordina gli interventi e le attività in materia di difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino, secondo criteri di programmazione e con particolare rilievo alla previsione degli eventi potenzialmente pericolosi e degli interventi necessari per delimitarne gli effetti e per contrastarli una volta che si siano determinati*".

L'art.31, in particolare, elenca una serie di aree particolarmente a rischio, per le quali vengono istituite le riserve marine.

La zona dell'Adriatico meridionale, sede del presente Studio, e il corrispondente tratto di costa, non comprendono aree marine, né aree terrestri istituite a Parco Nazionale (cfr. **Figura 2-12**).




Figura 2-12: elenco delle aree marine e terrestri istituite a Parco (Fonte: Portale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – aggiornamento al 19 aprile 2011, consultazione agosto 2012)

2.7.1.2 Aree marine e costiere protette

Le aree marine protette sono istituite ai sensi delle Leggi 979/1982 e 394/1991 con un Decreto del Ministro dell'Ambiente che contiene la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi e la disciplina di tutela a cui è finalizzata la protezione. Al fine dell'istituzione di un'area marina protetta, un tratto di mare deve innanzitutto essere individuato per legge quale "area marina di riferimento".

Le aree marine protette sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Possono essere costituiti da un ambiente marino avente rilevante valore storico, archeologico - ambientale e culturale. Ogni area è generalmente suddivisa in tre tipologie di zone (A, B e C) con diversi gradi di tutela.

In Italia sono state istituite 27 Aree Marine Protette e 2 Parchi sommersi che tutelano complessivamente circa 228.000 ettari di mare e circa 700 km di costa. Le Aree Marine Protette presenti sul territorio nazionale sono rappresentate in **Figura 2-14**, da cui si evince che nel tratto di mare prospiciente la costa brindisina è presente l'Area Marina Protetta di Torre Guaceto (EUAP0169 - Istituita con Decreto 4 dicembre 1991): un'area protetta di circa 2.227 ha che interessa i Comuni di Brindisi e Carovigno (cfr. **Figura 2-13**) e 8.405 metri di costa (Fonte: <http://www.parks.it/riserva.marina.torre.guaceto/par.php>)

Per quanto concerne la parte terrestre, con DM 4 febbraio 2000 è stata istituita la *Riserva Naturale Statale "Torre Guaceto"*, che comprende la Zona Umida ai sensi del DPR 13 marzo 1976, No. 448 (cfr. **paragrafo**

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale "Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 46 di 66</p>
---	---	-------------------------------------

2.7.2) e del successivo DPR 11 febbraio 1987, No. 184 che ratificano e rendono esecutiva in Italia la Convenzione di Ramsar.

La Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto, situata a circa 18 km a nord di Brindisi, è un'importante area di interesse naturalistico che si estende su circa 1.110 ettari e comprende un tratto di costa adriatica lungo 8,4 chilometri e una riserva marina. Rientrano nell'area anche le 5 isolette disposte parallelamente alla riva. La riserva, unica nell'Italia continentale ad includere una parte terrestre e una marina, è nata alla fine degli anni Settanta ed è in gestione ad un consorzio di cui entrano a far parte il WWF Italia ed i Comuni di Brindisi e Carovigno. L'intera zona si compone di diversi ecosistemi compresi tra la Riserva Marina, e la Zona umida di importanza internazionale. La Riserva Marina a sua volta è suddivisa in tre zone con un diverso grado di tutela e protezione: la Zona A, a protezione integrale, la Zona B, di riserva generale orientata e a Zona C, di riserva parziale (cfr. **Figura 2-15**):

- **ZONA A, di riserva integrale**, in cui è proibita la navigazione, l'accesso, l'approdo e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli debitamente autorizzati dall'Ente gestore per motivi di servizio nonché per eventuali attività di ricerca scientifica e di visite guidate, precedentemente autorizzate dallo stesso ente gestore. Nell'AMP di Torre Guaceto sono presenti due zone A dove, dunque, è proibita qualsiasi attività antropica, che possa arrecare danno o disturbo all'ambiente marino perché tale zona rappresenta la "core area" dell'AMP.
- **ZONA B, di riserva generale** dove sono consentite, spesso regolamentate e autorizzate dall'Ente gestore, oltre alle attività previste per la Zona A, una serie di attività che permettono la fruizione e l'uso sostenibile dell'ambiente. Nella zona B la balneazione è consentita la balneazione dall'alba al tramonto.
- **ZONA C, di riserva parziale**, rappresenta la fascia tampone (buffer) tra le zone di maggior valore naturalistico e i settori esterni all'AMP; in tale zona ricade la maggior parte dell'estensione dell'AMP. In tale zona è possibile svolgere, oltre alle attività possibili nella zona A e B, anche le attività di pesca e la navigazione. Le attività sopraelencate sono normate dal decreto istitutivo e dal disciplinare provvisorio. La presenza di una zona buffer permette che tale area di transizione faccia da filtro e da mitigatore dei processi di disturbo.

L'oasi è dominata da una torre costiera d'avvistamento risalente al 1531, oggi sede del Centro di Educazione Ambientale del WWF.

La parte terrestre è caratterizzata da macchia mediterranea, aree agricole coltivate principalmente ad ulivo e da un importante sistema di dune.

Le attività in progetto si svolgeranno tuttavia all'esterno di tale Area Marina Protetta e all'esterno del limite delle 12 miglia nautiche da essa generato. I pozzi AQ2 e 3 e la Firenze FPSO sono ubicati ad una distanza minima dalla costa superiore ai 40 km e distano oltre 45 km dal limite esterno della Riserva Naturale Marina "Torre Guaceto".




Figura 2-14: ubicazione delle aree marine protette sul territorio italiano (Fonte: Portale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - consultazione agosto 2012)




Figura 2-15: Area Marina Protetta denominata Torre Guaceto (Fonte: portale M.A.T.T.)



Sebbene le attività in progetto si svolgeranno unicamente in mare aperto e ad una distanza di circa 40 km dalla costa, per completezza di trattazione si elencano le altre Aree Naturali Protette presenti nel tratto costiero pugliese antistante (cfr. **Allegato 2.1**):

- il *Parco Naturale Regionale "Saline di Punta della Contessa"* (EUAP 0580) (cfr. **Figura 2-16**), istituito con LR 28/02: è un' Oasi di protezione della fauna (DPGR n. 751 del 6 aprile 1983), per la ricchezza dell'avifauna soprattutto migratoria. È istituito anche come Sito d'Importanza Comunitaria (pSIC) con la denominazione "Stagni e Saline di Punta della Contessa" e come Zona a Protezione Speciale (ZPS) (cfr. **paragrafo 2.7.5**) (Fonte: Portale Provincia di Brindisi)
- la *Riserva Naturale Orientata Regionale "Bosco di Cerano"* (EUAP 0579), istituita con LR 26/02 che si estende in senso longitudinale dalla costa verso l'interno (cfr. **Figura 2-17**). Presenta un gradiente vegetazionale in cui si passa dal Leccio e dal Pino d'Aleppo, dominanti sul lato costiero, a quercie quali il Cerro, la Roverella, il Rovere, il Leccio nella parte più interna del bosco. Particolari condizioni microclimatiche permettono lo sviluppo di piante igrofile come l'Olmo campestre ed in particolare il Carpino nero. Il fitto sottobosco è costituito da Lentisco, Mirto, Fillirea, Alaterno, Smilace, Rovo, Ginestra, ecc.. Il bosco di Cerano è caratterizzato da una diversità microambientale che permette la presenza di varie specie di Fauna. Tra i micromammiferi è abbondante la presenza di Talpe e di Topi selvatici. Interessante è l'osservazione di vari esemplari di Tasso. Sono state censite circa 61 specie di uccelli, di cui 28 nidificanti con prevalenza di passeriformi (Occhiocotto, Cardellino, Fringuello, Capinera, Usignolo, ecc.). Rilevante è la presenza di rapaci diurni e notturni. In primavera si può osservare il Rigogolo e la Cicogna bianca. La popolazione di anfibi è dominata dalla Rana verde minore a cui segue il Rospo smeraldino e la Raganella, mentre tra i rettili importante è la presenza del raro Colubro leopardino, del Biacco e del Cervone (Fonte: Portale Provincia di Brindisi).



Figura 2-16: mappa del Parco Naturale Regionale "Saline di Punta della Contessa" (fonte: <http://www.provincia.brindisi.it>)




Figura 2-17: mappa della Riseva Naturale Orientata Regionale "Bosco di Cerano" (fonte: <http://www.provincia.brindisi.it>)

Informazioni più dettagliate sulle caratteristiche ambientali delle suddette aree protette sono riportate nel **Capitolo 4** del presente Studio.

In **Allegato 2.1** si riporta la carta delle aree marine e costiere protette, comprensiva della fascia di rispetto di 12 miglia generata dalle stesse e l'ubicazione dell'area di progetto.

Come in precedenza precisato, l'area di progetto, essendo ubicata a 40 km (circa 22 miglia marine) dalla costa pugliese, non risulta compresa nella fascia delle 12 miglia generata dalla presenza delle suddette aree protette marine e costiere.

2.7.1.3 Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM)

La Convenzione di Barcellona del 1978, ratificata con legge 21 gennaio 1979 n. 30, relativa alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, nel 1995 amplia il suo ambito di applicazione geografica diventando "Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo", il cui bacino, per la ricchezza di specie, popolazioni e paesaggi, rappresenta uno dei siti più ricchi di biodiversità al Mondo.

Con il Protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo del 1995 (Protocollo ASP) le Parti contraenti hanno previsto, al fine di promuovere la cooperazione nella gestione e conservazione delle aree naturali, così come nella protezione delle specie minacciate e dei loro habitat, l'istituzione di Aree Speciali Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM) o SPAMI (dall'acronimo inglese Specially Protected Areas of Mediterranean Importance).

La Lista ASPIM comprende 32 siti; le aree marine protette italiane inserite nella lista delle Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea sono 10, tra queste è presente anche l'**Area Marina Protetta di Torre Guaceto** sopra descritta.



2.7.1.4 Aree marine protette di prossima istituzione

Al fine dell'istituzione di un'area marina protetta, un tratto di mare deve innanzitutto essere individuato per legge quale "Area marina di reperimento". Una volta avviato l'iter istruttorio all'area marina di reperimento, questa viene considerata come "Area marina protetta di prossima istituzione".

Le "Aree marine protette di prossima istituzione" sono, pertanto, le aree marine di reperimento per le quali è stato avviato l'iter istruttorio. Tale iter è previsto per le aree comprese nell'elenco delle 48 Aree di reperimento indicate dalle leggi 979/82 art.31 e 394/91 art.36.

In **Figura 2-18** sono rappresentate le 17 Aree marine protette di prossima istituzione, qualunque sia lo stato di avanzamento del previsto iter amministrativo (Fonte: Portale Ministero dell'Ambiente)

Come riportato in **Figura 2-18**, nella Regione Puglia, per il tratto di costa prospiciente l'area di progetto, non sono presenti Aree marine protette di prossima istituzione.




Figura 2-18: individuazione delle aree marine di prossima istituzione (Fonte: Portale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - consultazione agosto 2012)

2.7.1.5 Aree marine di reperimento

Le 48 Aree marine di reperimento finora individuate nel territorio italiano (49 se si considera che le Isole Pontine sono state scorporate in: Isole di Ponza, Palmarola e Zannone e Isole di Ventotene e Santo Stefano) sono state definite dalle leggi 979/82 art.31, 394/91 art.36, 344/97 art.4 e 93/01 art.8.

Di queste, 27 sono state istituite e altre 17 sono di prossima istituzione in quanto è in corso il relativo iter tecnico-amministrativo. Le restanti 5 sono solo state indicate dalla legge come meritevoli di tutela ma non è ancora iniziato alcun iter amministrativo per l'istituzione. In **Figura 2-19** sono rappresentate le cinque aree indicate dalla legge come meritevoli di tutela e definite genericamente "aree marine di reperimento" (Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale "Progetto Aquila – Phase 2"</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 51 di 66</p>
---	--	-------------------------------------

Come si evince dalla **Figura 2-19** nel tratto di mare oggetto del presente studio non sono presenti Aree Marine di Reperimento.



Figura 2-19: individuazione delle aree marine di reperimento (Fonte: Portale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - consultazione agosto 2012)

2.7.2 Zone costiere interessate da Zone Umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar, 1971)

La Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, è stata firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971.

Come definito dalla Convenzione di Ramsar, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con il D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, le zone umide sono *“le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri”*.

Le zone umide costituiscono ambienti con elevata diversità ecologica e con notevole produttività grazie alla concomitante presenza di acqua e suoli emersi ove la flora e la fauna trovano condizioni ideali per la crescita e la riproduzione (ecosistemi "umidi"). Sono ambienti caratterizzati da un'elevata fragilità ambientale, in quanto pesantemente minacciati dalle pressioni antropiche costituite dal degrado e dalla progressiva riduzione degli habitat, delle risorse idriche, dalle infrastrutture e dall'urbanizzazione e, a livello globale, dai cambiamenti climatici.

Le zone umide sono fondamentali per il ruolo importantissimo che svolgono nella regolazione dei fenomeni idrogeologici, chimico-fisici (come trappole per nutrienti e nella depurazione delle acque da metalli pesanti e da sedimenti sospesi), biologici (in quanto serbatoi di biodiversità), produttivi (agricoltura e itticoltura), educativi, culturali e scientifici. Inoltre questi ambienti giocano un ruolo fondamentale nel processo di

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale "Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 52 di 66</p>
---	---	-------------------------------------

fissazione del carbonio presente nella biosfera, con conseguente mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.

Ad oggi in Italia 50 siti sono stati riconosciuti e inseriti nell'elenco d'importanza internazionale stilato ai sensi della Convenzione di Ramsar (Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).

Come si evince dalla **Figura 2-20**, nel tratto terrestre e costiero di interesse per il presente studio, è presente la Zona umida di importanza internazionale di Torre Guaceto (Zona 35).

La Zona umida è composta dalla macchia mediterranea, dall'ambiente palustre e dalle spiagge. Nella macchia mediterranea vivono alcuni mammiferi quali il tasso, la donnola, la volpe e piccoli roditori; i rettili come i ramarrì e specie endemiche di lucertole. La flora presente è formata da mirto, lentisco, acacia saligna, ginestre, lecci e piante secolari di ginepro, che costituiscono il tessuto della macchia bassa cespugliosa. L'ambiente palustre è predominato da un'ampia fascia di canneto costituita da phragmites a. e da alcune piante di typha, bioindicatore ambientale della presenza di acqua dolce, che risalendo dal sottosuolo e mescolandosi con le infiltrazioni di acqua marina, dà luogo alla formazione di una palude salmastra. La zona è meta di numerosi uccelli e residenza di molti anfibi e invertebrati vari. Qui nidificano alcune coppie di falco di palude; durante il passo migratorio si possono avvistare molti uccelli acquatici, tra i quali porciglioni, folaghe, germani reali, l'aquila anatraia, il cormorano e la spatola.

Sulle bellissime spiagge sabbiose, costeggiate da scogli su cui sono presenti numerosi conigli selvatici, si trovano il ravanello marittimo, il vilucchio marittimo, il narciso di mare, l'euforbia, il giglio marino, la silene colorata e il convolvolo lineatus che arricchiscono il paesaggio naturalistico di tutta la zona. Qui sono anche presenti le dune sabbiose, che raggiungono un'altezza di 8-10 metri. I tratti sabbiosi del litorale si alternano a quelli rocciosi ricchi di organismi adattati a vivere nella zona di marea sommersa a intervalli regolari dall'acqua marina.

Come sopra precisato, l'area di progetto, essendo ubicata ad una distanza minima di circa 40 km (circa 22 miglia marine) dalla costa pugliese, non risulta compresa nella fascia delle 12 miglia generata dalla presenza della suddetta Zona Umida.




Figura 2-20: individuazione delle zone umide di importanza internazionale (Fonte: Portale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - consultazione agosto 2012)

2.7.3 Zone marine di ripopolamento (Legge 41/82)

Con la Legge 41/82 "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima" e s.m.i., il Ministero della Marina mercantile, al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, adotta con proprio decreto il piano nazionale di durata triennale, elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare.

Tra gli obiettivi di questa Legge c'è la *gestione razionale delle risorse biologiche del mare che si sviluppa anche con l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso strutture artificiali*. Pertanto le stesse non sono classificabili come aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale ma piuttosto sono zone nelle quali vengono create le condizioni atte a favorire il ripopolamento delle specie ittiche.

Secondo quanto riferito dalla Capitaneria di Porto e dalla consultazione delle carte nautiche, nel tratto di costa pugliese prospiciente le attività in progetto non sono presenti Zone di Ripopolamento, bensì solo zone di allevamento.

2.7.4 Zone marine di tutela biologica (Legge 963/1965 e s.m.i.)

Nell'ambito delle aree marine protette, la normativa italiana riserva un ruolo importante anche alle "Zone di Tutela Biologica" che vengono generalmente istituite ai fini della salvaguardia e di ripopolamento delle risorse marine mediante decreto del Ministero delle Politiche Agricole.

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 54 di 66</p>
--	--	-------------------------------------

La legge 963/1965 ed s.m.i. è finalizzata alla disciplina della pesca marittima; l'art. 15 disciplina la *tutela delle risorse biologiche e delle attività di pesca* e, con particolare riferimento all'opera in oggetto, la lettera d) afferma che è fatto *divieto di danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplosive, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonché raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi.*

Il regolamento attuativo della predetta legge, emanato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n.1639 prevede all'art. 98 che *il Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può vietare o limitare nel tempo e nei luoghi, l'esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che sulla base di studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento.* A tale decreto e tale articolo si rifà infine in D.M. 19 giugno 2003, n. 194, concernente il Piano di protezione delle risorse acquatiche, che prevede l'istituzione di ulteriori zone di tutela biologica e l'istituzione dei Comitati di gestione cui spetta la regolamentazione dell'attività di pesca professionale e sportiva ed il relativo monitoraggio e controllo.

Le zone di tutela biologica, essendo riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultano impoverite da un troppo intenso sfruttamento, sono soggette al divieto di pesca ma non sono classificabili come *aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali.*

Secondo quanto riferito dalla Capitaneria di Porto e dalla consultazione delle carte nautiche, nel tratto di costa pugliese prospiciente le attività in progetto non sono presenti Zone di Tutela Biologica.

2.7.5 Zone marine e costiere interessate da Siti della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale)

La rete Natura 2000 è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) istituite dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva “Habitat”, e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”.

Poiché la costruzione della Rete Natura 2000 è un processo dinamico, le liste dei SIC sono periodicamente aggiornate dalla Commissione sulla base delle banche dati inviate dagli Stati membri una volta l'anno. Il 12 dicembre 2008 è stato adottato dalla Commissione l'ultimo aggiornamento delle liste dei SIC per sette regioni biogeografiche, fra cui le tre regioni che interessano l'Italia. Il più recente decreto nazionale di recepimento è il Decreto 14 marzo 2011 (G.U. n. 77 del 4 aprile 2011, S.O. n. 90) “*Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE*”.

A livello regionale (L.R. n. 11 del 12.04.2001 e ss.mm.ii. e **L.R. n. 17/2007** che delega la valutazione di incidenza di alcune tipologie di interventi è stata delegata alle Province territorialmente competenti), la Normativa di riferimento per la revisione ed aggiornamento dei siti e la Valutazione di Incidenza è la seguente (Fonte: <http://ecologia.regione.puglia.it>):

- **DGR n. 981 del 13.06.2008** “*Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia della Regione Puglia - 'Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica'*” (BURP n. 117 del 22.7.2008).
- **L.R. 14 giugno 2007, n. 17** “*Disposizioni in campo ambientale anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*”.

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale "Progetto Aquila – Phase 2"</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 55 di 66</p>
---	--	-------------------------------------

- **DGR 26 febbraio 2007, n. 145** "Adeguamento zone di protezione speciale – Procedura d'infrazione contro la Repubblica Italiana per insufficiente perimetrazione delle Zone di Protezione Speciale – causa C-378/01" (BURP n. 34 del 7.03.2007).
- **DGR 14 marzo 2006, n. 304** "Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del DPR n. 120/2003" (BURP n. 41 del 30.03.2006).
- **DGR. 8 agosto 2002, n. 1157** "Revisione tecnica delle aree pSIC e ZPS".
- **I.r. 12 aprile 2001, n. 11 e ss.mm.ii.** "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale".
- **DGR 8 agosto 2002, n. 1157** "Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Presa d'atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente" (BURP n. 115 dell'11.09.2002).
- **DGR 23 luglio 1996 n. 3310** "Progetto Bioitaly del Ministero dell'Ambiente e della Unione Europea, siti di importanza comunitaria proposti dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 92/43/CEE".

Nel tratto di mare interessato dalle attività in progetto, e ad una distanza inferiore alle 12 miglia da esse, non sono presenti Siti della Rete Natura 2000.

A distanze superiori alle 12 miglia dalle aree di progetto sono presenti i seguenti siti della Rete Natura 2000 che si estendono lungo la costa e nel tratto di mare prospiciente (cfr. **Allegato 2.1**):

- Sito di Interesse Comunitario (SIC) "Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni" (cod IT9140005);
- Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Stagni e Saline di Punta della Contessa" (cod IT9140003);
- Sito di Interesse Comunitario (SIC) "Bosco Tramazzone" (cod IT9140001);
- Sito di Interesse Comunitario (SIC) "Rauccio" (cod IT9150006);
- Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Torre Guaceto" (cod IT9140008).

Tra quelli citati, il Sito Natura 2000 più prossimo all'area di studio è il SIC "Stagni e Saline di Punta della Contessa", ubicato ad una distanza di circa 35 km dall'area interessata dal progetto.

In considerazione della notevole distanza dalla costa italiana, si evidenzia che il **campo Aquila non interessa direttamente e non è localizzato in prossimità di alcuna Area Protetta e/o Sito Natura 2000.**

A seguire, per completezza di informazioni, vengono brevemente descritti i Siti della Rete Natura 2000 presenti nel tratto di costa di interesse:

- **SIC IT9140005 - Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni** (cfr. **Figura 2-21**). Di estensione pari 7978 ha, l'area è di grande interesse paesaggistico con profilo costiero ricco di insenature. Il substrato roccioso è di tipo calcarenitico. L'area è inoltre di grande interesse archeologico ed una Zona umida di interesse internazionale. Presenza di esemplari arborei nella Macchia di S. Giovanni di Lentisco e fillirea. Duna e macchia retrodunale di elevato valore paesaggistico e vegetazionale. (Fonte: Schede Formulati Rete Natura 2000 – M.A.T.T).



Regione: Puglia

Codice sito: IT9140005

Superficie (ha): 7978

Denominazione: Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni




Figura 2-21: cartografia del SIC IT9140005 - Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni (Fonte: Portale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)

- **SIC IT9140003 "Stagni e Saline di Punta della Contessa"** (cfr. **Figura 2-22**): Di estensione pari a 2858 ha, il sito è di interesse paesaggistico per la presenza di bacini costieri temporanei con substrato di limi e argille pleistoceniche. Presenta pregevoli aspetti vegetazionali con vegetazione alofila. Costituito da estesi salicornieti e con ambienti lagunari con *Ruppia cirrhosa*. Importantissimo sito di nidificazione e sosta dell'avifauna migratoria acquatica (Fonte: Schede Formulati Rete Natura 2000 – M.A.T.T).




Figura 2-22: cartografia del SIC IT9140003 - Stagni e Saline di Punta della Contessa (Fonte: Portale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)

- **SIC IT9140001 – Bosco Tramazzone** (cfr. **Figura 2-23**). Di estensione pari 4406 ha, è un'importante area boschiva, inframezzata a coltivi che si sviluppa lungo i fianchi di un canale naturale. Inoltre vi è la presenza di boschi di *Quercus virgiliana*. Il sito è attraversato da un canale naturale ricco di diramazioni secondarie, di chiara origine erosiva, al cui interno sorge l'area boschiva. Il clima mediterraneo è reso più fresco dall'esposizione Nord (Fonte: Schede Formulati Rete Natura 2000 – M.A.T.T).




Figura 2-23: cartografia del SIC IT9140001 – Bosco Tramazzone (Fonte: Portale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)

- **SIC IT9150006 – Ruccio (cfr. Figura 2-23).** Di estensione pari 5475 ha, Il bosco sorge su un banco roccioso calcarenitico che ne ha consentito la sopravvivenza poiché non utilizzabile a fini agricoli. Il microclima locale è particolarmente caldo umido per la presenza di aree palustri. Nell'area sono presenti i cosiddetti "aisi", cioè sprofondamenti carsici nei quali si livella l'acqua di falda. È importante per la presenza di ben cinque specie vegetali della lista rossa nazionale. Il bosco costituisce uno degli ultimi lembi della medioevale "Foresta di Lecce" (Fonte: Schede Formulati Rete Natura 2000 – M.A.T.T).




Figura 2-24: cartografia del SIC IT9150006 – Rauccio (Fonte: Portale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)

- **ZPS IT9140008 – Torre Guaceto** (cfr. Figura 2-23). Di estensione pari 548 ha, l’area è di grande interesse paesaggistico con profilo costiero ricco di insenature. Il substrato roccioso è di tipo calcarenitico. L’area è di grande interesse archeologico, ed è caratterizzato dalla presenza di una torre di avvistamento in ottime condizioni. È una Zona umida di interesse internazionale e duna e macchia retrodunale di grande valore paesaggistico e vegetazionale. (Fonte: Schede Formulati Rete Natura 2000 – M.A.T.T).

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 61 di 66</p>
--	--	-------------------------------------

(IBA). In Italia il progetto IBA è curato dalla LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli. Una zona viene individuata come IBA se ospita percentuali significative di popolazioni di specie rare o minacciate oppure se ospita eccezionali concentrazioni di uccelli di altre specie.

Nel tratto di mare interessato dalle attività in progetto, a distanze inferiori alle 12 miglia e lungo la costa prospiciente non sono presenti siti IBA.

2.7.7 Beni vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

In alcuni tratti della costa pugliese considerata sono presenti aree identificate come vincolo paesaggistico e aree di notevole interesse pubblico tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Fonte: Portale Sitap del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali).

Ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 sono ritenuti di notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del D.Lgs. 42/2004, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) il complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

In particolare nel tratto di costa prospiciente il tratto di mare interessato dal progetto “Aquila Phase 2” sono presenti diverse aree ritenute di notevole interesse pubblico (cfr. **Figura 2-26**):

- 1) *Area panoramica sita nella zona costiera di Carovigno* (cod. vinc. 1160025: vicolo di modificabilità previa autorizzazione)
- 2) *Area panoramica costiera sita nella zona di Torre Guaceto* caratterizzata da pinete e lunghe distese di dune v.codvin 160025 (cod. vinc. 160023: vincolo di immodificabilità)
- 3) *Zona costiera Apani-Punta Penna* caratterizzata da scogli-isolotti e bassi promontori sui quali sorgono antiche torri, sita nel comune di Brindisi (cod. vinc. 1160022: vicolo di immodificabilità);
- 4) *Zona costiera di Cerano* caratterizzata da macchia mediterranea sita nei comuni di S.Pietro Vernotico e Brindisi (cod. vinc. 160041: vincolo di immodificabilità)




Figura 2-26: Beni ambientali tutelati ai sensi del D. Lgs 42/2004 art.136, come "aree di Notevole interesse Pubblico", presenti sulla costa (Fonte: SITAP)

Inoltre parte della costa pugliese è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004, comma f) per la presenza di parchi e riserve naturali regionali (cfr. **paragrafo 2.7.1.2**):

- il Parco Naturale Regionale "Saline di Punta della Contessa", istituito con LR 28/02:
- la Riserva Naturale Orientata Regionale "Bosco di Cerano" (EUAP 0579), istituita con LR 26/02
- la Zona umida di importanza internazionale Torre Guaceto

Come già descritto in precedenza, l'area di progetto è ubicata al di fuori del limite delle 12 miglia generato da tali vincoli.

Nell'area interessata dal progetto non risultano presenti *Beni di interesse archeologico*, né risultano istituite *Zone archeologiche marine*, così come definiti e tutelati rispettivamente ai sensi degli artt. 10 e 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., tuttavia alcuni ritrovamenti archeologici, sono segnalati in prossimità della costa pugliese (Capitaneria di Porto di Brindisi, 2008).

In particolare, dall'analisi della Carta della Pesca e della navigazione Costiera (Nauticard, 1997) si evince che nel tratto di mare in prossimità del Comune di Brindisi sono segnalati i seguenti ritrovamenti archeologici (cfr. **Allegato 2.2**):

- relitti immersi, ubicati in prossimità di Torre Guaceto, ad una profondità compresa fra i 4 ed i 10 metri, ad una distanza di circa 400 m dalla costa;
- reperti archeologici ed un relitto immerso, ubicati in prossimità di Punta Penne, ad una profondità di circa 10 metri, ad una distanza di circa 300 m dalla costa;
- una zona ricca di relitti e reperti archeologici, attorno agli scogli ed agli isolotti in località Torre Sud, ad una profondità fra i 3 ed i 5 m;

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 63 di 66</p>
--	--	--------------------------------------

- reperti archeologici, ubicati a Sud di Capo di Torre Cavallo, ad una profondità di circa 5 metri, ad una distanza di circa 1 km dalla costa;
- reperti archeologici ed un galeone spagnolo, ubicati a Sud di Punta della Contessa, ad una profondità compresa fra i 5 ed i 10 metri, ad una distanza fra 500 m ed 1 km dalla costa;
- un relitto sommerso segnalato in prossimità della batimetrica dei 200 m, circa 15 km ad Ovest dei pozzi Aquila.

In considerazione della notevole distanza dalla costa pugliese, il **Campo Aquila non interessa direttamente e non è localizzato in prossimità di alcuna zona archeologica marina o zona di segnalazione di reperti archeologici.**

2.7.8 Aree Sottoposte a Restrizioni di Natura Militare

Lungo le coste italiane esistono alcune zone di mare nelle quali sono saltuariamente eseguite esercitazioni navali di unità di superficie e di sommergibili della marina militare. Dette zone sono pertanto soggette a particolari tipi di regolamentazioni dei quali viene data notizia a mezzo di apposito Avviso ai Naviganti.

La normativa di riferimento a livello nazionale per le aree sottoposte a restrizioni di natura militare è costituita dalla Legge No. 898 del 24 dicembre 1976 “Nuova Regolamentazione delle Servitù Militari” così come successivamente modificata dalla Legge No. 104 del 2 maggio 1990 “Modifiche ed Integrazioni alla Legge 24 dicembre 1976, No. 898 concernente nuova Regolamentazione delle Servitù Militari”.

Dall’esame della **Allegato 2.2**, dove è riportato un estratto della cartografia redatta dall’Istituto Idrografico della Marina con l’indicazione delle zone normalmente impiegate per le esercitazioni navali di tiro e delle zone dello spazio aereo soggette a restrizioni, si può rilevare che nel tratto antistante il Comune di Brindisi sono presenti:

- due zone per esercitazioni di tiro (T835 e T836);
- una zona per esercitazioni dello spazio aereo soggetta a restrizioni (D25 A-B-C).

L’area di studio ricade all’interno di servitù militari.

In particolare, il campo Aquila ricade nella zona D 25/C: zona per le esercitazioni dello spazio aereo soggetto a restrizioni.

L’area di Brindisi è inclusa nella Tabella B della Legge No. 898 del 24 dicembre 1976; ai sensi dell’Art.16, comma 3 “*nel territorio dei comuni costieri militarmente importanti indicati nell’annessa Tabella B le edificazioni ed i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del comandante territoriale*”.

Nel seguito si riportano i principali contenuti della normativa vigente in materia.

La normativa stabilisce che in vicinanza delle opere ed installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti ed installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro il diritto di proprietà può essere soggetto a limitazioni (Art. 1).

Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni e revisionate con scadenza quinquennale in modo da accertare se le limitazioni siano ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale, e debbono essere imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa.

In particolare, le limitazioni possono consistere (Art. 2):

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 64 di 66</p>
---	--	-------------------------------------

- nel divieto di fare elevazioni di terra o di altro materiale; costruire condotte o canali sopraelevati; impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili; scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 cm; aprire o esercitare cave di qualunque specie; installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmettenti; fare le piantagioni e le operazioni campestri che saranno determinate con regolamento;
- nel divieto di: aprire strade; fabbricare muri o edifici; sopraelevare muri o edifici esistenti; adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.

La legge stabilisce, inoltre, che in ciascuna Regione sia costituito un Comitato Misto Paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della Regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della Regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni (Art. 3 così come sostituito dall'Art. 1 della Legge No. 104 del 2 Maggio 1990).

Il Comitato è altresì consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della Regione.

Ciascun Comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella Regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.

Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi entro le aree stesse. Per le aree addestrative terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorità militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il Presidente della Giunta Regionale ed il Presidente del Comitato Misto Paritetico competenti.

Il Comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della Difesa, da un rappresentante del Ministero del Tesoro, da un rappresentante del Ministero delle Finanze, designati dai rispettivi Ministri e da sette rappresentanti della Regione nominati dal Presidente della Giunta Regionale, su designazione, con voto limitato, del Consiglio Regionale.

Ogni cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a revisione generale per accertare se le limitazioni stesse siano ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale. Per le limitazioni ancora necessarie il comandante territoriale emana decreto di proroga per altri cinque anni, sentito il Comitato Misto Paritetico. Le limitazioni possono essere ridotte o revocate, con decreto del comandante territoriale, anche prima dello scadere del quinquennio (Art. 10).

La legge stabilisce inoltre nell'Art. 17 che *“... deve essere richiesto il parere del comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonché per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di olii minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute”*.

Il parere deve essere espresso nel termine di novanta giorni. Qualora il comandante territoriale non si pronunci entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale all'espressione del parere favorevole.

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale "Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 65 di 66</p>
---	---	-------------------------------------

2.7.9 Aree vincolate in base a specifiche Ordinanze emesse dalle Capitanerie di Porto competenti

Da informazioni acquisite dalla Capitaneria di Porto di Brindisi risulta che non sono presenti specifiche Ordinanze relative alla presenza di aree vincolate.

2.8 VERIFICA DELLA COERENZA DEL PROGETTO CON IL REGIME VINCOLISTICO VIGENTE

Il progetto Aquila (Phase 2) prevede ri-messa in produzione di due pozzi AQ.2 e AQ.3 e della nave di produzione Firenze FPSO, all'interno della Concessione di Coltivazione "F.C 2.AG" localizzata a NE di Brindisi, ad una distanza minima di circa 40 km dalla costa.

Tale progetto risulta non solo pienamente coerente con i contenuti della normativa vigente, ma anche perfettamente in linea con le esigenze di mercato, soprattutto in previsione della futura necessità di riattivare un livello "d'offerta" adeguato a soddisfare la "domanda", una volta che il fabbisogno riprenderà a crescere a ritmi sostenuti.

In particolare, il progetto risulta in coerenza:

- con i provvedimenti di carattere energetico, in quanto il progetto contribuirebbe alla riduzione della dipendenza dell'Italia dagli approvvigionamenti provenienti dall'estero;
- con i provvedimenti di tipo ambientale in quanto lo sfruttamento del giacimento Aquila Phase 2 e le connesse attività non costituirebbero iniziative in disaccordo con le Convenzioni internazionali di settore. In particolare, inserendosi nel meccanismo dell' *Emission Trading*, il progetto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Protocollo di Kyoto di riduzione delle emissioni di gas serra a livello globale favorendo il controllo e la contabilizzazione della CO₂ emessa dal progetto
- con le principali disposizioni normative da applicare durante le varie fasi del progetto stesso;
- con i vincoli di cui all'art. 6, comma 17 della Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 come modificato dall'ultimo aggiornamento del 18/07/2012 in quanto la concessione F.C 2.AG è posta a distanza maggiore di 12 miglia marine dalla costa e dalle aree naturali protette, a qualsiasi titolo, presenti a mare e nel tratto di costa interessato.

Inoltre, il progetto risponde alle seguenti richieste di mercato:

- incremento della produzione di petrolio a seguito di una sempre crescente domanda di prodotto;
- contributo al rallentamento della crescita del prezzo del petrolio e diminuzione dell'incidenza del suo costo sull'economia nazionale.

In definitiva, il progetto di riapertura del giacimento Aquila e la nuova configurazione di esercizio (con tre pozzi produttivi) risultano coerenti con la normativa internazionale di settore ed in linea con le richieste del mercato energetico mondiale dimostrando, a favore dell'Italia, una connotazione strategica di natura prioritaria nel quadro dell'economia nazionale e nel contesto economico-politico internazionale.

 <p>eni S.p.A. Exploration & Production Division</p>	<p>Doc. SIME_AMB_01_04 Studio Preliminare Ambientale “Progetto Aquila – Phase 2</p>	<p>Capitolo 2 Pag. 66 di 66</p>
--	--	-------------------------------------

BIBLIOGRAFIA GENERALE

Descrizione degli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e del regime vincolistico

Unione Petrolifera, Relazione annuale 2012.

Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, 2012, “Relazione annuale alla commissione europea sullo stato dei servizi e sulla regolazione dei settori dell'energia elettrica e del gas”.

International Energy Outlook 2011 - Highlights (Energy Information Administration, 2011).

Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Energia, Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, 2011 – *Rapporto Annuale 2012*.

Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia (UNMIG) “*Rapporto 2011 sulle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi del 2012*”.

SITOGRAFIA GENERALE

Autorità per l'energia elettrica e il gas: <http://www.autorita.energia.it/>

EIA – Energy Information Administration, Official Energy Statistics form U.S. Government: <http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/highlights.html>

Eni: www.eni.it “La domanda di energia in Italia, gennaio-giugno 2009”, ottobre 2009

Industria Mineraria e Petrolifera in Italia: <http://www.assomineraria.org/>

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare: http://www.minambiente.it/home_it/index.html?lang=it

Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la Competitività - Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie - Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia: <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/>

Geoportale Nazionale: <http://www.pcn.minambiente.it/GN/>

Area Marina Protetta di Torre Guaceto: <http://www.parks.it/riserva.marina.torre.guaceto/par.php>

Regione Puglia: <http://www.regione.puglia.it/>

Provincia di Brindisi: <http://www.provincia.brindisi.it>

LIPU: http://www.lipu.it/iba/iba_progetto.htm

Ministero della Difesa, “Glossario di Diritto del Mare, III Edizione”, <http://www.marina.difesa.it>

Reteambiente: <http://www.reteambiente.it/>

United Nations Convention on the Law of the Sea: <http://www.unclos.com/>

Unione Petrolifera: <http://www.unione petrolifera.it/>